

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO

COMUNE DI RIVAMONTE A.



ELABORATO

6

Norme Tecniche

Piano degli Interventi
Variante nr.1



Il Sindaco
Valter Dario Todesco

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

COLLABORAZIONE
dott. urb. Andrea Tormen

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel

Indice

DISCIPLINA URBANISTICA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	5
art. 1 – Disposizioni generali sulla destinazione d'uso del suolo nel territorio Comunale	5
art. 2 – Attuazione del Piano	5
art. 3 – Strumenti di attuazione	6
art. 4 – Piani di Lottizzazione Convenzionata: Procedura	6
art. 5 – Piani di Lottizzazione: Contenuto	7
art. 6 – Piani di Recupero: Procedura	7
art. 7 – Piani di Recupero: Contenuto	8
art. 8 – Definizione e norme di misurazione elementi geometrici relativi alla form. di Piani esecutivi	8
art. 9 – Destinazione d'uso	9
NORME DI CARATTERE GENERALE	10
art.10 – Norme di carattere generale	10
art.11 – Definizione degli Indici di fabbricazione, metodi di misurazione degli elementi geometrici	11
art.12 – Norme relative alla distanza dei fabbricati dalle strade	12
art.13 – Norme generali di tipologia edilizia	12
CLASSIFICAZIONE SECONDO I CARATTERI DELL'EDIFICAZIONE	14
art.14 – Zone residenziali – Norme generali	14
art.15 – Zone residenziali – Norme relative alla distanza fra i fabbricati	15
art.16 – Zone "A" – Residenziale di particolare pregio architettonico-ambientale	15
art.17 – Zone "B" – Zone parzialmente o totalmente edificate	17
art.18 – Zone "C1" – Zone parzialmente inedificate di completamento	18
art.19 – Zone "C2" – Zone residenziali di nuova espansione	18
art.20 – Zona "D" – Zone produttive – Norme generali	19
art.21 – Zona "D" - Zone produttive dell'artigianato e della piccola industria. Di nuova espansione	19
art.22 – Zona "D2" - Zone produttive dell'artigianato e della piccola industria. Di completamento	20
art.23 – Zona "D3" - Zone produttive per attività zootecnica	20
art.24 – ABROGATO	21
DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE	22
PARTE PRIMA - GENERALITÀ	22
art. 25 – Finalità e competenze delle norme per le zone rurali	22
art. 26 – Elementi costitutivi	22
art. 27 – Richiamo alla restante normativa di P.R.G.	22
PARTE SECONDA - DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI ESISTENTI	23
CAPO I° - RESTAURO	23
art. 28 – Manutenzione ordinaria	23
art. 29 – Manutenzione straordinaria	23
art. 30 – Consolidamento	23
art. 31 – Restauro	24
art. 32 – Sostituzione conforme	24
art. 33 – Nuova costruzione interna per motivi statici	24
art. 34 – Nuova costruzione interna per motivi funzionali	24
CAPO II° - RIPROGETTAZIONE	24
art. 35 – Ripristino	24
art. 36 – Sostituzione difforme	24
art. 37 – Riordino architettonico ambientale	25
art. 38 – Ristrutturazione	25
art. 39 – Adeguamenti di carattere igienico e tecnologico per le abitazioni esistenti	25
CAPO III° - DESTINAZIONE D'USO	26
art. 40 – Destinazione residenziale o assimilata	26
art. 41 – Destinazione d'uso vincolante	26

art. 42 – Cambio di destinazione d'uso	26
PARTE TERZA - CRITERI TIPOLOGICI COSTRUTTIVI E FORMALI	27
art. 43 – Riferimento storico ambientale	27
art. 44 – Caratteri formali generali	27
art. 45 – Tipologie edilizie	28
art. 46 – Elementi compositivi e di finitura	29
art. 47 – Aspetti dimensionali	29
art. 48 – Interventi sulle aree scoperte di pertinenza alle costruzioni	30
art. 49 – Costruzioni interrato	31
art. 50 – Aspetti funzionali	32
PARTE QUARTA - REQUISITI SPECIFICI DELL'EDILIZIA RURALE	33
art. 51 – Fabbricati rurali ad uso abitazione	33
art. 52 – Fabbricati rurali di servizio aziendale e/o interaziendale	33
art. 53 – Fabbricati per l'allevamento di animali domestici per l'autoconsumo	33
art. 54 – Fabbricati per allevamenti zootecnici	34
art. 55 – Allevamenti zootecnici destinati alla produzione del latte alimentare e/o da trasformare	34
art. 56 – Custodia dei liquami i contenitori per il loro stoccaggio	34
art. 57 – Cautele igienico-sanitarie ed ambientali, per lo spargimento agronomico dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici	35
art. 58 – Aree insediative	35
PARTE V - SUDDIVISIONE TERRITORIO COMUNALE IN SOTTOZONE "E"	36
CAPO I - AREE INSEDIATIVE A PREVALENZA RESIDENZIALE	36
art. 59 – Centri rurali E 4	36
art. 60 – Sottozone E2-AG: Edilizia rurale prevista in mutamento di destinazione d'uso	37
art. 61 – Sottozone EP: edilizia produttiva artigianale confermata in zona agricola	37
CAPO II - AREE INSEDIATIVE DI INTERESSE TURISTICO	37
art. 62 – Aree di interesse turistico sportivo ricreativo ETSR.	37
art. 63 – Attività di campeggio	38
CAPO III - AREE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLA PRODUTTIVA	38
art. 64 – Classifica delle colture	38
art. 65 – Sottozona E2	38
art. 66 – Sottozone E2-1: fasce di rispetto stradale	39
art. 67 – Sottozone E2-2: Aree di rispetto paesaggistico ambientale	39
art. 68 – Sottozone E2-3: Aree di rispetto geologico.	39
art. 68 bis – Sottozone E2-4: aree agricole in ricomposizione ambientale	40
art. 69 – Sottozone E1 : Esclusione	40
CAPO IV - ZONE VINCOLATE	40
art. 70 – Sottozona EC: aree di rispetto cimiteriale	40
art. 71 – Sottozone EB zona a bosco	40
art. 72 – Zone soggette a vincolo idrogeologico	41
art. 73 – Zone dei corsi d'acqua	41
Zone di fiumi e torrenti vincolati ai sensi della L. 8/8/1985, n. 431	41
art. 74 – Ambiti del Parco delle Dolomiti Bellunesi	42
PARTE VI - TUTELA DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI .	43
art. 75 – Gradi di protezione.	43
art. 76 – Edifici con grado di protezione I°	43
art. 77 – Edifici con grado di protezione II°	43
art. 78 – Edifici con grado di protezione III°	44
art. 79 – Edifici con grado di protezione IV° e V°	44
art. 80 – Elementi puntuali significativi	44
art. 81 – Deroghe	44
PARTE VII - NUOVI INTERVENTI EDILIZI	45
art. 82 – Richiamo alla normativa generale	45
art. 83 – Abitazioni civili	45
art. 84 – Ampliamento di abitazioni civili	45
art. 85 – Abitazioni rurali	45
art. 86 – Ampliamento di abitazioni rurali	45

art. 87 – Edifici (o parti) da destinare ad agriturismo	46
art. 88 – Nuovi annessi rustici	46
PARTE VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	47
art. 89 – Deroghe	47
art. 90 – Norma temporanea	47
art. 91 – Misure di salvaguardia	47
<u>ZONE A STANDARD, DI RISPETTO, E DI VINCOLO SPECIALE</u>	<u>48</u>
art. 92 – Aree per gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico od a parcheggi	48
art. 93 – Zone vincolate	49
art. 94 – Verde privato vincolato	49
<u>DISPOSIZIONI NORMATIVE GENERALI</u>	<u>50</u>
art. 95 – Decadenza di licenza e di autorizzazioni	50
art. 96 – Poteri di deroga	50
art. 97 – Norme abrogate	50
<u>PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI</u>	<u>51</u>
art. 97 – PNDB – Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi	51
art. 98 – PNDB – Zonizzazione funzionale	51
art. 99 – PNDB – Vulnerabilità	53
art. 100 – PNDB – Disciplina puntuale degli edifici e dei nuclei abitati	53
art. 101 – PNDB - Nuclei abitati ed elementi architettonici	55
art. 102 – PNDB – Percorsi ed altri interventi puntuali	55
art. 103 – PNDB - Disciplina delle attività sportive e ricreative	56
art. 104 – PNDB – Norme generali	57

Comune di Rivamonte - P.I. Variante nr. 1
Norme Tecniche

DISCIPLINA URBANISTICA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

art. 1 – Disposizioni generali sulla destinazione d'uso del suolo nel territorio Comunale

1. L'intero territorio Comunale è suddiviso in zone ed aree (aree per spazi pubblici o di uso pubblico) ai sensi della Legge Regionale 2 maggio 1980 n° 40 e di tutta la Legislazione dello Stato, ad essa sottesa.
2. Le zone e le aree, così come individuate nelle planimetrie di Piano Regolatore Generale, determinano la disciplina urbanistica e la destinazione d'uso del suolo del territorio Comunale secondo le norme di seguito riportate.
3. La suddivisione in zone ed aree del territorio Comunale è contenuta nelle tavole di "Zonizzazione" del Piano Regolatore Generale; detta suddivisione è individuata con differenti grafie per ciascun tipo di zona ed area, grafie la cui specificazione risulta nella legenda esplicativa della stessa tavola con corrispondenza alle dizioni assunte nella presente normativa.
4. Le zone territoriali omogenee, in base al Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n° 1444 ed alla Legge Regionale 2 maggio 1980 n° 40, sono individuate nelle tavole del Piano Regolatore Generale; le zone e le aree in cui è suddiviso il territorio Comunale sono le seguenti:
 - A - zona di particolare pregio architettonico-ambientale;
 - B - zona residenziale parzialmente edificata;
 - CI - zona residenziale di completamento;
 - C2 - zona residenziale di nuova espansione;
 - D - zona per complessi produttivi dell'artigianato e della piccola industria: nuova espansione;
 - D2 - zona per complessi produttivi dell'artigianato e della piccola industria: completamento;
 - D1 - zona produttiva per l'attività zootecnica;
 - E1 - zona agricola a bosco;
 - E2 - zona agricola a prato-segativo;
 - E3 - zona agricola a pascolo ed incolto
 - ES - zona agricola speciale con case sparse;
 - a - aree per l'istruzione;
 - b - aree per attrezzature di interesse comune;
 - c - aree per spazi pubblici destinati a parco, a gioco, a sport, a verde non attrezzato;
 - d - aree per parcheggi;
 - PNDB - aree comprese nel perimetro del Parco Naturale Dolomiti Bellunesi:
 - PNDB – RG/B1: aree a riserva generale orientata di tipo B1;
 - PNDB – RG/B2: aree a riserva generale orientata di tipo B2;
 - PNDB – AP: aree di protezione di tipo C;
 - PNDB – PES: aree di promozione economica e sociale di tipo D.
5. Le previsioni relative alla rete delle principali vie di comunicazione stradali, di cui al punto 1 dell'Art. 7 della Legge 17 agosto 1942 1150, sono contenute nella tavola n° 1 del Piano Regolatore Generale; in essa sono riportati i vincoli che la rete delle principali vie di comunicazione stradali, sia previste che esistenti, determina sulla destinazione d'uso del suolo.

art. 2 – Attuazione del Piano

1. L'Amministrazione Comunale attua il piano avvalendosi delle disposizioni legislative vigenti in materia di disciplina urbanistica ed, in particolare, delle facoltà concesse dalla Legge 17 agosto 1942 n° 1150, dalla Legge 18 aprile 1962 n° 167, dalla Legge 6 agosto 1967 n° 765, dalla Legge 22 ottobre 1971 n° 865, dalla Legge 28 gennaio 1977 n° 10 e dalla Legge Regionale 2 maggio 1980 n° 40.

art. 3 – Strumenti di attuazione

1. In tutto il territorio Comunale il Piano Regolatore Generale si attua di norma attraverso piani di recupero e piani di lottizzazione convenzionati.
2. Nella zona "A" l'urbanizzazione avviene previa formazione di piani di recupero, nelle zone C2 e D l'urbanizzazione avviene previa formazione di piani di lottizzazione convenzionata; la stesura di questi piani, previo parere della Commissione Edilizia, è deliberata di volta in volta dal Consiglio Comunale.
3. Nelle zone non comprese nelle parti di cui al precedente comma, il piano si attua sia per mezzo di singole concessioni ad edificare, sia per mezzo di piani di recupero se in accordo con quanto previste dalla Legge 5 agosto 1978 n° 457 e dalla Legge Regionale 2 maggio 1980 n° 40.
4. Qualora la zona interessata da un piano di recupero o piano di lottizzazione non comprenda all'interno le aree prescritte dal Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n° 1444, le aree stesse andranno reperite nelle localizzazioni previste dal Piano Regolatore Generale che risultino le più adiacenti.

art. 4 – Piani di Lottizzazione Convenzionata: Procedura

1. Il proprietario od i proprietari riuniti in consorzio che intendono procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edificatorio, debbono ottenere l'autorizzazione comunale ai sensi dell'Art. 60 della Legge Regionale 2 maggio 1980 n° 40.
2. Detta autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, da trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese del proprietario o dei proprietari consorziati, ai sensi dell'Art. 63 della già citata Legge.
3. La convenzione è deliberata dal Consiglio Comunale congiuntamente con il piano di lottizzazione che ne costituisce allegato.
4. Il Consiglio Comunale, fermo restando quanto previsto dal già citato articolo, con apposita delibera da rinnovarsi almeno ogni due anni, determina i criteri di carattere generale in base ai quali viene calcolata per ogni lottizzazione la quota parte, a carico del proprietario o dei proprietari, degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi ed alla cessione gratuita delle aree relative.
5. Con la medesima delibera il Comune precisa le norme che devono essere osservate in ordine alla cessione delle aree necessarie nonché all'esecuzione delle stesse opere o di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi.
6. Il Comune ha la facoltà di indicare, mediante apposita deliberazione, la priorità delle zone destinate alla lottizzazione e di procedere di conseguenza seguendo il criterio della saturazione di ogni singolo piano attuativo prima di concedere la successiva lottizzazione delle altre zone a ciò destinate.
7. Ai sensi dell'Art. 16 della medesima Legge, il piano di lottizzazione è formato:
 - a) dalla convenzione;
 - b) dall'elenco catastale delle proprietà;
 - c) dai seguenti elaborati cartografici di progetto:
 - 1 - una cartografia in scala 1:500 completa dei dati altimetrici e delle curve di livello, riprodotte il perimetro dell'area dell'intervento da cui risultino fra l'altro:
 - il rilievo del verde esistente con l'indicazione delle essenze arboree;
 - le costruzioni ed i manufatti di qualunque genere esistenti;
 - l'eventuale tracciato delle reti tecnologiche esistenti con le relative servitù;
 - l'eventuale viabilità esistente con relativa tipologia;
 - le eventuali aree Vincolate ai sensi delle Leggi 1 giugno 1939 n° 1089 e 29 giugno 1939 n° 1497, e quelle che abbiano valore di bene ambientale ed architettonico, anche se non vincolate;
 - altri eventuali vincoli,
 - 2 - una documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi con visuali, in rapporto alle zone edificate ed all'insieme del paese interessato;

3 - una stessa cartografia di progetto in scala 1:500 completa dei dati altimetrici e delle curve di livello, riprodotte il perimetro dell'intervento e contenente inoltre:

- le individuazioni di cui al punto 1;
- le indicazioni del piano urbanistico generale vigente relativamente alle singole aree interessate al progetto;
- la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili;
- la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;
- le aree da destinare ad eventuali servizi pubblici, a spazi di uso pubblico, nonché le aree di parcheggio;
- il progetto planimetrico dell'edificando ed il rapporto dello stesso con gli spazi pubblici;

4 - il progetto planivolumetrico delle masse ed il rapporto delle stesse con gli spazi pubblici;

5 - un prospetto dell'insieme, in scala opportuna ed in rapporto alle zone già edificate limitrofe;

d) dalle norme di attuazione del piano, con particolare riguardo alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti, con la cubatura relativa ad ogni edificio e con le caratteristiche tipologiche previste.

art. 5 – Piani di Lottizzazione: Contenuto

1. I progetti dei piani di lottizzazione convenzionata devono prevedere:

- gli spazi destinati ad opere di urbanizzazione primaria e relative opere ed in particolare una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente o di progetto;
- una composizione edilizia che, concepita nel rispetto delle norme di tipologia e volume prescritti per ciascuna zona, si inserisca armoniosamente nell'ambiente e sia inoltre definita, mediante planivolumetria, come previsto dall'Art. 4;
- gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria e relative opere pertinenti alla lottizzazione.

2. La viabilità interna dovrà di norma essere studiata in modo tale da evitare gli accessi diretti ai singoli lotti delle strade esistenti o previste dalla viabilità principale del Piano Regolatore Generale ed agevolare altrimenti il collegamento interno delle aree contermini, anche di altre proprietà, al fine di ridurre al minimo indispensabile gli innesti sulla viabilità esistente o prevista.

3. Le strade, che dovranno essere proporzionate alla funzione non potranno comunque avere la larghezza inferiore a m. 5.

4. Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco purché al termine di dette strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a m. 12.

5. Ogni tipo di strada deve avere un innesto attrezzato in corrispondenza dell'intersezione con altre strade; le caratteristiche di tale innesto sono definite in relazione al volume ed al tipo di traffico che interessano le due strade.

6. Il Comune indica le quote da osservare nell'esecuzione delle strade, ed in particolare ai tratti di innesto sulla viabilità esistente.

art. 6 – Piani di Recupero: Procedura

1. Il Piano Regolatore Generale:

- individua nelle zone territoriali omogenee di tipo "A" le parti degradate del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistenti;
- vi interviene mediante lo strumento attuativo del piano di recupero;
- delimita nella cartografia relativa il perimetro dei comparti attraverso cui attuare il piano recupero.

2. La delimitazione dell'ambito territoriale del comparto è deliberata volta per volta con provvedimento del Consiglio Comunale che diviene esecutivo ai sensi dell'Art. 59 della Legge 10 febbraio 1953 n° 62.

3. Nel caso di variazione della delimitazione del comparto rispetto a quanto prescritto dalla cartografia di piano, la nuova delimitazione può riferirsi a uno o più edifici ed alle aree da trasformare; essa comunque deve sempre costituire un'unità minima ambientale per un intervento organico nel tessuto urbano.
4. Gli elaborati del Piano di Recupero sono gli stessi previsti dall'Art. 12 della Legge 2 maggio 1980 n° 40 ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del punto 3.

art. 7 – Piani di Recupero: Contenuto

1. I progetti dei piani di recupero devono prevedere:
 - il restauro ed il risanamento conservativo, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistenti di cui all'Art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n° 457;
 - la riutilizzazione del patrimonio edilizio;
 - il completamento delle zone parzialmente utilizzate;
 - il completamento delle opere di urbanizzazione primaria ed, in particolare, gli spazi ad essa destinati, le relative opere e la rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente o di progetto;
 - la sistemazione del verde esistente, pubblico e privato, nonché la natura della pavimentazione;
 - la demolizione o la risistemazione di tutti i piccoli volumi esistenti, accessori, provvisori, non utilizzati, fatiscenti;
 - una composizione edilizia che, nel rispetto delle norme di tipologia, di volume, di vincolo e di destinazione d'uso prescritti, si inserisca armoniosamente nell'ambiente e sia sorretta dalla documentazione di cui all'Art. 5.
2. Le opere di intervento, nonché l'eventuale nuova edificazione, vanno progettate innanzitutto seguendo le prescrizioni di base individuate nell'apposita cartografia di piano; il progetto deve pertanto considerare o indicare:
 - la delimitazione del comparto;
 - la tipologia di copertura e la direzione della sua linea di colmo;
 - gli edifici soggetti a vincolo di non demolizione;
 - gli edifici o parte di essi soggetti al restauro;
 - le parti di edifici soggette ad eventuale ampliamento;
 - gli edifici od i resti di essi soggetti a demolizione;
 - i piccoli volumi eventualmente demolibili;
 - le parti di superficie soggette ad eventuale nuova edificazione;
 - gli edifici individuati "in veloce degrado".
3. Per quanto riguarda la viabilità valgono le norme prescritte dall'Art. 5.
4. L'Amministrazione Comunale, oltre le indicazioni suddette, può predisporre per ogni comparto anche l'entità e l'ubicazione degli ampliamenti, l'ubicazione e la volumetria massima e minima di eventuali nuove costruzioni, altre specifiche norme di tipologia edilizia ritenute opportune, nonché particolari prescrizioni riguardanti gli spazi privati e pubblici: con siffatta predisposizione preparata per ogni comparto o gruppo di comparti, ogni cittadino può operare, in ottemperanza a quanto prescritto, con semplice concessione edilizia.

art. 8 – Definizione e norme di misurazione di elementi geometrici relativi alla formazione di Piani esecutivi

1. Si definiscono i seguenti elementi geometrici ed i metodi di misurazione relativi ai piani di recupero ed ai piani di lottizzazione:
 - a) superficie territoriale è la somma della superficie fondiaria e di quella delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria ed alla quota parte di opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione, nonché a quelle necessarie per allacciare l'area ai pubblici servizi;

b) superficie fondiaria è la somma delle superfici reali di tutti i lotti destinati alla edificazione derivante da rilievo topografico al netto delle aree destinate a spazi di uso pubblico (opere di urbanizzazione primaria, quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria e di allacciamento ai pubblici servizi) misurata in proiezione orizzontale.

art. 9 – Destinazione d'uso

1. Devono essere rispettate nell'ambito delle varie zone le destinazioni d'uso prescritte dal Piano Regolatore Generale.
2. Il rilascio delle singole concessioni ad edificare è subordinato alla stipula di atti di vincolo di destinazione specifica, trascritti nei registri immobiliari.
3. In caso di abusivo cambiamento di destinazione si procederà alla revoca delle concessioni di cui al comma precedente.
4. Eventuali cambiamenti di destinazione potranno essere motivata mente autorizzati dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia.
5. Tali modifiche richiederanno la stipula e la trascrizione di un nuovo atto di vincolo e devono essere conformi alla destinazione d'uso prevista.

NORME DI CARATTERE GENERALE

art.10 – Norme di carattere generale

10.1

1. Ogni volume edilizio, esistente o da costruire, determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente.
2. La concessione ad edificare induce un vincolo di non ulteriore edificabilità sulla superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio da costruire.
3. Il rilascio delle concessioni è subordinato alla stipula e trascrizione di un atto di vincolo di non ulteriore edificazione sulla superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio.
4. Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del P.R.G., la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della Ditta intestataria del fabbricato e sulle quali insiste il medesimo, fino a raggiungere il valore dell'area che si ottiene dividendo il volume per l'indice di densità edilizia fondiaria stabilito per la zona alla quale l'area appartiene.
5. Per detti volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dall'applicazione dell'indice.
6. La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente.
7. Ad ogni rilascio di concessione ad edificare il Comune provvede ad aggiornare un'apposita planimetria in scala catastale, tenuta a libera visione del pubblico, riportante il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, gravato di vincolo di non ulteriore edificazione.
8. Le Ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente, con altro atto di vincolo purché detta nuova superficie, comprendente quella coperta dal fabbricato, formi una sola figura geometrica.
9. Per i terreni compravenduti dopo la data di adozione del P.R.G. deve essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori; a tale scopo nei relativi atti di compravendita deve risultare la menzione del vincolo di cui ai commi precedenti.

10.2

10. Quando a seguito dell'attuazione di opere previste dal P. R.G. anche una sola parte di edificio venga ad essere esposta alla pubblica vista e ne derivi, a giudizio del Comune, un deturpamento all'ambiente urbano e paesaggistico, è facoltà del Comune di imporre ai proprietari di variare le facciate esposte alla pubblica vista, secondo un progetto da approvarsi dal Comune medesimo. Il Comune può, ingiungendo l'esecuzione del rifacimento, fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori. In caso di rifiuto o di mancato inizio o di mancata esecuzione nei termini stabiliti, non dovuta a causa di forza maggiore, il Comune ha la facoltà di procedere all'espropriazione dell'intero edificio corrispondendo un'indennità secondo le norme di Legge.
11. Quando, a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, le parti da esso dichiarate in situazione di degrado o gli edifici dal medesimo dichiarati "pericolanti" continuino, senza gli interventi previsti, ad essere esposti alla pubblica vista e soprattutto ne derivi, a giudizio del Comune, l'aggravarsi del deturpamento dell'ambiente e del nocimento alla pubblica incolumità, è facoltà del Comune di imporre ai proprietari l'intervento necessario, secondo un progetto da approvarsi dal Comune medesimo.
12. Il Comune può, ingiungendo l'esecuzione dell'intervento, fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori. In caso di rifiuto o di mancato inizio o di mancata esecuzione nei termini stabiliti, non dovuta a causa di forza maggiore, il Comune ha la facoltà di procedere alla espropriazione dell'edificio o dell'intera zona corrispondendo un'indennità secondo le norme di Legge.

10.3

13. Nelle zone soggette a svincolo per il rispetto dei cimiteri, delle strade e dei corsi d'acqua, le parti vincolate vengono calcolate agli effetti del computo della densità edilizia relativa alle aree finitime, sempreché la zona di rispetto considerata rimanga assolutamente ineditata. Per la costruzione o comunque movimenti di terra nelle zone vincolate a rispetto idrogeologico, in base all'Art. 1 del R.D.L.

30.12.1923 n° 3267, è obbligatorio sottoporre il progetto di realizzazione dell'opera all'approvazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

10.4

14. Nella costruzione di nuove strade è obbligatorio in sede di esecuzione procedere, per motivi idrogeologici e paesaggistici, alla sistemazione ed al rinverdimento delle scarpate.

art.11 – Definizione degli Indici di fabbricazione, metodi di misurazione degli elementi geometrici

1. Per l'edificazione in ciascuna delle zone e delle aree definite all'Art. 1 vengono stabiliti, oltre che le tipologie edilizie, i seguenti indici:

- densità edilizia territoriale (it in mc/mq);
- densità edilizia fondiaria (if in mc/mq);
- indice fondiario di copertura (C in mq/mq).

2. Per densità edilizia territoriale (it) si intende il rapporto tra la somma dei volumi di tutti i fabbricati, esistenti e da costruire e la superficie totale del territorio cui l'indice si riferisce.

3. Per densità edilizia fondiaria (if) si intende il rapporto tra il volume del fabbricato, esistente o da costruire e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.

4. Per indice fondiario di copertura (C) si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta del fabbricato, esistente o da costruire, e la superficie del lotto ad esso corrispondente.

5. I valori degli indici, che di seguito saranno stabiliti, sono i valori massimi e minimi possibili.

6. Si definiscono i seguenti elementi geometrici ed i relativi metodi di misurazione.

a) Superficie fondiaria corrispondente: è la superficie reale del lotto o dei lotti, derivante da rilievi topografici al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate relative, ecc.) misurata in proiezione sul piano orizzontale.

b) Superficie coperta: è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra; non concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi, con sbalzo fino a m 1,20 ed eventuali scale aperte, le sporgenze delle falde di normale copertura.

c) Altezza del fabbricato: è misurata fra la quota massima e la quota minima, definite come segue:

- la quota minima del fabbricato è la quota del pavimento del più basso piano abitabile, purché il solaio di detto piano non sia tutto al di fuori della linea di terra, nel qual caso l'altezza è riferita alla quota media del terreno interessato dal fabbricato, esclusi eventuali riporti che modificano, l'andamento originale del terreno;
- la quota massima è intesa come corrispondente al soffitto dell'ultimo piano praticabile; qualora parti di uno stesso edificio, per necessità di adattamento al terreno, abbiano il più basso piano abitabile a quote assolute diverse, la quota massima è misurata, per ogni parte, in relazione alla quota minima del piano abitabile sottostante.

d) Altezza delle fronti: è, l'altezza determinata come al punto precedente, aumentata della eventuale maggior altezza del bordo superiore della linea di gronda o del parapetto pieno o della media dei timpani.

e) Volume del fabbricato: il volume del solido emergente dal terreno ad eccezione delle logge rientranti non più di m. 1,20, dei porticati aperti senza sovrastanti corpi chiusi sporgenti non più di m 1,20 e dei volumi tecnici (vani di scale e di ascensori, sottotetti con altezza utile massima sottocolmo inferiore a m 2,10 ecc.).

f) Distanze dalle strade: è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta del ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici esistenti (strade, piazze, fossi ecc.).

g) Distanze dai confini: è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini di proprietà.

h) Distanza tra i fabbricati: è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le pareti esterne di edifici antistanti. Si definiscono come antistanti gli edifici (o le loro facciate) che, costruiti o

in costruzione su fondo confinanti da parti opposte rispetto alla linea di confine, supponendo di farli avanzare in linea retta verso il confine, di fronteggiare almeno in un punto.

art.12 – Norme relative alla distanza dei fabbricati dalle strade

1. Le distanze da osservarsi a protezione del nastro stradale (strade esistenti o previste come viabilità principale) nella edificazione al di fuori del perimetro degli insediamenti previsti dal piano, e cioè nella zona territoriale omogenea di tipo "E", sono quelle stabilite dal D.M. 1 aprile 1968.

art.13 – Norme generali di tipologia edilizia

1. Il Piano Regolatore Generale prevede una tipologia edilizia omogenea per tutto il territorio; tutte le norme contenute nel presente articolo hanno valore prescrittivo; per particolari, specifiche e motivate situazioni, il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, può applicare la normale procedura di deroga di cui all'articolo 96.

a) Definizione degli interventi.

Oltre alla nuova edificazione, sono possibili interventi di ristrutturazione, di ampliamento, di restauro conservativo e di risanamento per tutto un edificio o anche per parti di esso.

b) Volumetria complessiva.

La volumetria complessiva dell'edificio si presenta a blocco isolato con planimetria semplice. Sono concesse sopraelevazioni e cioè ampliamenti del volume complessivo in altezza purché mantengano la copertura preesistente, non determinino un'altezza dell'edificio superiore alla sua lunghezza e, se l'intervento è in zona già edificata, non superino l'altezza degli edifici circostanti; in ogni caso dette sopraelevazioni non devono superare i m. 2 di differenza.

c) Copertura.

Il tipo di copertura prescritto è a due falde, con pendenza compresa tra il 35% ed il 45% e comunque con linea di gronda e di colmo a livelli il più possibile costanti.

Un apposito segno convenzionale indica, nella cartografia di piano, le prescrizioni relative all'orientamento della linea di colmo.

In ogni caso, in ogni piano attuativo, lottizzazione e recupero, va indicato sulle tavole relative l'orientamento della linea di colmo.

Non sono ammesse, come materiale di copertura, tegole laterizie di colore rosso; per le coperture metalliche o in tegole cementizie, ecc., sono prescritte coloriture scure.

d) Aperture.

Per quanto riguarda le aperture sono prescritti:

- contorni semplici;
- soluzioni in aggetto sul tipo della veranda, degli ingressi coperti, chiusi e dei poggianti; qualora occorresse una protezione di parte dell'edificio, essa può essere costituita da corpo di fabbrica avente un aggetto di luce limi fata max. 1,20 e, nel caso di copertura rivestita, con la stessa pendenza delle falde e stesso materiale di ricopri mento;
- scale possibilmente interne, a meno che:
 - interessino gli scantinati;
 - interessino il restauro, la ristrutturazione o il ripristino di strutture preesistenti;
 - formino soluzioni esterne di collegamenti in legno, comprese loro eventuali protezioni o coperture;
- è consigliato l'uso di scuri, doppie finestre, "veneziane", tende e qualsiasi altra forma di riparo dal freddo e dalla luce purché in legno e non avvolgibile; possono su parere della competente Commissione Edilizia, costituire eccezione quei casi di aperture con particolari esigenze: dimensioni molto grandi, compresenza di preesistenti avvolgibili, o altri casi del tutto straordinari.

2. Il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, con delibera comunale, può autorizzare, per interi edifici, anche esistenti, la variazione di destinazione d'uso a parcheggio automobili, purché ciò non richieda alterazioni strutturali di nocumento alla tipologia ed all'ambiente.
3. Qualora gli ingressi ai garages siano esposti alla pubblica vi sta e risultino di nocumento al pubblico decoro, è facoltà del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, imporre la sostituzione mediante soluzioni più valide o più conformi all'ambiente architettonico circostante: si intendono ingressi in legno in qualsiasi modo manovrabili, purché la superficie esterna risulti lavorata con strutture lignee a porta o a parete. E' concessa la realizzazione di garages frazionali predisposti dal Comune o anche da privati purché, in ogni caso, rispondano al disegno progettuale che il Comune, con apposita delibera, definisce sul piano dimensionale, tipologico, gestionale; l'ubicazione di detti garages può variare in rapporto alle singole situazioni in quanto essa può risolversi mediante uno dei seguenti interventi:
 - nuova edificazione;
 - ridestinazione di rustici;
 - ridestinazione di edifici disabitati;
 - ridestinazione di edifici considerati "in veloce degrado";
 - eventuale ampliamento;
 - demolizione e successiva ricostruzione.
4. Sono pertanto aboliti tutti i "box" in metallo o materiali vari e comunque tutti i piccoli volumi accessori destinati a garages dovranno essere sostituiti possibilmente con la baracca tipo.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si riferiscono sia agli edifici di nuova costruzione, sia al restauro ed ai rifacimento di fabbricati esistenti.
6. Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può concedere l'autorizzazione all'uso di colorazioni, di materiali e di coperture diversi se li ritiene giustificati dalle particolari caratteristiche del progetto e dell'ambiente.
7. Sono abrogate le norme del regolamento edilizio vigente in contrasto con quanto qui prescritto.

CLASSIFICAZIONE SECONDO I CARATTERI DELL'EDIFICAZIONE

art.14 – Zone residenziali – Norme generali

1. La destinazione d'uso delle zone territoriali omogenee di tipo A, B e C è quella residenziale, sono ammesse tuttavia differenti destinazioni purchè riguardanti edifici, o parti di essi, adibite a negozi e sedi commerciali con relativi depositi e magazzini, luoghi di divertimento e spettacolo, strutture ricettive quali alberghi, pensioni e locande, laboratori artigianali, centri sociali e culturali, case di cura, uffici pubblici ed autorimesse pubbliche, studi professionali e direzionali fermo restando che tali destinazioni non arrechino disturbi dovuti a rumori, odori, esalazioni o emissioni inquinanti o nocive, disturbi al traffico veicolare e pedonale e, comunque, non alterino le caratteristiche architettoniche e residenziali della zona.

2. Nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle stesse, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi, in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni 10 mc. di costruzione.

3. Nelle zone residenziali, non comprese nelle parti di territorio per l'urbanizzazione delle quali è obbligatoria la formazione di piani di recupero e piani di lottizzazione, l'edificazione è sottoposta all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

4. Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio delle abitazioni debbono essere sistemati e mantenuti a giardino o a orto o a prato, comunque curati o sfalciati. Eventuali alberi ad alto fusto possono essere piantati solo a scopo ornamentale e ad una distanza dalle abitazioni non inferiore a m. 10.

5. Le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con recinzioni in legno e non superare l'altezza di m. 1,10 misurata dalla quota media del terreno sul quale sorge la recinzione; quest'ultima deve essere arretrata dal filo stradale della viabilità principale di almeno m. 1,50. E' facoltà del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, di concedere recinzioni di materiale diverso dal legno qualora si dimostri il caso di necessità: recinzione con funzione anche di muro di sostegno, o altri casi necessari e del tutto straordinari. Tutte le recinzioni sono considerate precarie: è facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, imporre la mobilità del manufatto in ogni momento, pur con motivate esigenze; egli può altresì evitare l'uso stesso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.

6. Tutti i locali accessori alle abitazioni quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc., devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale, sia nella corporatura. Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere provvisorio. Fanno eccezione i casi nei quali:

- le costruzioni accessorie assumono per le loro dimensioni un'importanza tale da richiedere la progettazione di un unico volume edilizio organicamente inserito nella composizione planivolumetrica della zona;
- le costruzioni che a tal destinazione vengono riconvertite e ristrutturate quali i fienili e le stalle;
- tutte le legnaie riferite al modello progettuale che il Comune, con apposita delibera, definisce sul piano tipologico ed impone quale volume sostitutivo dei locali accessori sopraddetti.

Va infine precisato che tutti i volumi di cui al presente punto sono considerati precari; è pertanto facoltà del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, imporre la mobilità quando lo ritenesse opportuno.

7. La distanza dei fabbricati dalle strade non destinate al traffico degli autoveicoli non deve essere inferiore alla distanza dai confini definita per le singole zone.

Tutti gli edifici, a qualsiasi uso destinati, che a parere e su indicazione della Commissione Edilizia sono considerati quali "ruderati" o "in veloce degrado", in assenza di piano attuativo, devono essere risanati o ricostruiti o ristrutturati entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Piano Regolatore Generale; scaduto il termine, il Sindaco interverrà d'ufficio e, sentito il parere della Commissione Edilizia, con apposita delibera procederà o all'abbattimento o alla risistemazione previa operazione d'esproprio.

art.15 – Zone residenziali – Norme relative alla distanza fra i fabbricati

1. Ai sensi dell'Art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444, nella zona territoriale omogenea di tipo "A" per le eventuali nuove costruzioni, di tipo "B" e di tipo "C" nelle quali sono comprese le varie zone a destinazione d'uso residenziale del territorio Comunale, è prescritta la distanza, minima di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
2. Le distanze minime tra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di non più di 4 edifici), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di m. 5,00 per lato.
3. Sono ammesse distanze inferiori a quella indicata nel presente articolo in tutte le zone che formino oggetto di recupero o lottizzazione convenzionata con previsioni planivolumetriche.

art.16 – Zone "A" – Residenziale di particolare pregio architettonico-ambientale

1. Fino all'approvazione del piano di recupero sono ammesse, nelle zone territoriali omogenee di tipo "A", esclusivamente operazioni di risanamento conservativo e di restauro, senza aumenti di volume o variazioni di materiale impiegato e le aree libere sono inedificabili; sono concesse operazioni di ristrutturazione solo in ottemperanza al grado di importanza degli edifici e gli interventi dovranno essere indirizzati alla conservazione delle unità formali-strutturali ed alla valorizzazione dei loro caratteri architettonico-decorativi.

Classificazione degli edifici.

2. Tutti gli edifici compresi nelle zone Z.T.O. "A" individuate dal P.R.G. sono classificati sulla base dei valori storico-ambientali-morfologici, rilevati dall'indagine diretta, espressi nell'elaborato n° 24. Ad ogni tipo di classificazione corrisponde uno specifico grado di salvaguardia e relativi interventi ammissibili. I singoli piani attuativi potranno confermare la classificazione ed il relativo intervento, oppure sulla base di una indagine dei valori ambientali e storici, proporre un diverso grado di classificazione, da approvarsi contemporaneamente ai piani stessi. Le variazioni potranno essere altresì apportate, previa deliberazione Consigliare, per l'adeguamento delle urbanizzazioni e per gli interventi di interesse pubblico. Gli edifici all'interno delle zone perimetrate sono così classificati a seconda del grado di protezione ed in conseguenza all'intervento consentito:

3. **Grado 1:** edifici di notevole valore storico ed artistico di cui interessi la conservazione od il ripristino di ogni parte originale interna ed esterna;

Intervento su G1: gli interventi saranno esclusivamente rivolti al restauro conservativo.

4. **Grado 2:** edifici di valore storico ed artistico di cui interessi la conservazione, oltrechè dell'impianto volumetrico, di elementi interni ed esterni, costituenti un tutto organico, senza tuttavia investire la totalità dell'edificio;

Intervento su G2: gli interventi saranno di restauro e di risanamento, con la possibilità di sostituzione di parti non principali deteriorate o inadeguate anche attraverso disegno e tecnologie attuali.

5. **Grado 3:** edifici di valore storico-ambientale di cui interessi la conservazione dell'impianto volumetrico oltrechè di tutto od in parte l'involucro esterno;

Intervento su G3: ristrutturazione parziale con il mantenimento di tutto o di parte dell'involucro esterno, eliminazione degli elementi contrastanti.

6. **Grado 4:** edifici di recente costruzione, o ricostruzione, di nessun pregio ambientale ed in contrasto con i caratteri delle zone, nei quali non è prevedibile nessuna modificazione dell'impianto volumetrico e dell'involucro esterno in tempi brevi;

Intervento su G4: adeguamento planivolumetrico e dell'involucro esterno alle tipologie di pregio ambientale diffuse nella zona, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie e materiali.

7. Il tipo edilizio della zona "A" è quello delle case a blocco isolato a due o tre piani, è concesso il blocco articolato solo se preesistente. Nella progettazione dei piani esecutivi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) il volume costruibile fuori terra è prescritto con un rapporto massimo di 1,60 mc/mq. di superficie territoriale (indice di densità edilizia territoriale); ogni progetto di piano di recupero valuta, caso per caso e nell'insieme, lo specifico indice territoriale di ogni singolo comparto che comunque rimane al di sotto di 1,60 mc/mq. Nel volume costruibile fuori terra non sono comprese le eventuali autorimesse per un massimo di 75 mc. ogni 600 mq., o quota parte del lotto nè le parti corrispondenti a spazi coperti ma lasciati aperti (portici, scale aperte, logge, ecc.);
- b) la superficie copribile non può superare il 35% del lotto;
- c) l'altezza massima del fabbricato se di nuova costruzione non può essere superiore a quella degli edifici circostanti, se l'edificio è invece già esistente deve mantenere l'altezza originaria anche in caso di ristrutturazione o di ampliamento. L'ampliamento in altezza della volumetria esistente è concesso solamente nei seguenti casi:
- qualora l'altezza preesistente sia inferiore a quella degli edifici circostanti;
 - qualora si proceda ad una ristrutturazione interna dei vani con conseguente aumento delle altezze interne degli stessi, al fine di recuperare lo stesso numero di piani dell'edificio ristrutturato: nel presente caso è concesso l'eventuale superamento delle altezze degli edifici circostanti che comunque deve essere inferiore ad 1,5 m.

L'altezza minima del fabbricato di nuova costruzione non deve essere inferiore a quella dei circostanti edifici di civile abitazione;

- d) l'altezza minima dei vani interni, abitabili ad uso privato, non può essere inferiore a m. 2,40; l'altezza minima dei vani interni ad uso pubblico non può essere inferiore a metri 2,70: in tal caso sono ammessi interventi sul tipo del soppalco. Per tutte le restanti norme complementari relative alle altezze interne si fa riferimento al Regolamento Edilizio;
- e) con il piano di recupero sono possibili operazioni di nuova costruzione, di ampliamento, di demolizione e di ricostruzione, di ristrutturazione e di restauro nel rispetto delle indicazioni:
- della cartografia del Piano Regolatore Generale e classificazione degli edifici;
 - delle norme generali della tipologia edilizia;
 - con il piano di recupero vengono inoltre definiti gli spazi pubblici e privati interni al comparto e la relativa viabilità;

il piano di recupero, infine, quale piano attuativo d'insieme, ha la facoltà di superare le norme riferite alle distanze dalle strade, dai confini, tra i fabbricati, nonché la distribuzione del nuovo volume in ampliamenti e nuove costruzioni. In tal caso ed in coerenza con le indicazioni del Piano Regolatore Generale, gli ampliamenti e le nuove costruzioni possono essere studiati anche in aderenza o a collegamento di edifici preesistenti isolati ma vicini.

I nuovi volumi:

- possono comportare il collegamento tra le parti superiori lasciando libero il passaggio dell'eventuale sottostante percorso pedonale o minore; in tal caso l'altezza tra la parte inferiore del solaio e la superficie del suolo calpestabile può variare da un minimo di m. 3 ad un massimo di m. 5;
- possono essere costruiti dal suolo nel rispetto delle altezze previste dalla normativa di zona diventando un unico corpo con i due edifici preesistenti, ma rispetto ad essi i nuovi volumi devono risultare sfalsati al fine di offrire maggiori possibilità di aperture e di rendere articolato l'intero complesso risultante.

Le suddette possibilità d'ampliamento possono essere concesse solo dalla parte delle fronti degli edifici e laddove tra queste ultime la distanza non superi i m. 5; in ogni caso il nuovo volume risultante deve avere la linea di colmo parallela o deviata secondo un ideale congiungimento a quella degli edifici preesistenti e la pendenza delle falde del tetto deve essere identica a quella delle falde dei medesimi edifici preesistenti;

- f) con la singola concessione edilizia sono ammessi interventi individuali riguardanti operazioni di risanamento, di ristrutturazione, di restauro, di demolizione e di ricostruzione nel rispetto dello specifico parere della Commissione Edilizia e della volumetria e dell'ubicazione preesistenti e nel

rispetto delle norme relative alla tipologia edilizia, agli indici, alle distanze ed alle altezze, nonché alle prescrizioni della cartografia del piano secondo il grado di importanza degli edifici;

- g) è possibile la variazione di destinazione d'uso da agricola a residenziale o per servizi ricettivi, commerciali ed artigianali, purchè, se attuata mediante singola concessione edilizia e senza piano di recupero, rispetti quanto previsto nella normativa e nella cartografia di piano e mantenga in particolare le medesime ubicazioni e volumetria;
- h) qualora il rapporto di densità edilizia sia già saturo e non possibile di ampliamento, il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, può concedere la realizzazione di operazioni di risanamento conservativo che comportino aumenti della cubatura esistenti necessari per dotare i fabbricati dei servizi igienico-sanitari, laddove venga dimostrata l'impossibilità di dotare il fabbricato dei sopraddetti servizi senza intaccare il volume esistente. Tale cubatura non può comunque superare il limite del 15% della cubatura esistente con un massimo di 150 metri cubi, nel rispetto delle prescrizioni cartografiche. L'ampliamento, concesso solo per servizi igienico-sanitari, può essere riferito anche soltanto alla singola unità familiare: esso non può superare, in tal caso, i 50 mc., deve interessare la facciata esterna indicata dalla cartografia di piano o, se assente da essa, dalla Commissione Edilizia; nel caso di più ampliamenti in uno stesso edificio, è facoltà del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, imporre soluzioni unitarie. Tale ampliamento dovrà essere verificato con le altre unità abitative in modo da creare un unico allineamento sia planimetrico che altimetrico.

art.17 – Zone "B" – Zone parzialmente o totalmente edificate

1. Il tipo edilizio della zona "B" è quello delle case isolate a due o tre piani; è concesso il volume edilizio articolato solo se preesistente.
2. L'edificazione avviene previo rilascio di concessione edilizia; è concessa comunque, su richiesta degli interessati, l'attuazione di piani di recupero sempre se aderente alle caratteristiche necessarie per l'uso di tale strumento attuativo (abitazioni malsane, situazioni di degrado, ecc.).
3. Nell'edificazione vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) il volume costruibile fuori terra è prescritto tra il rapporto di 1,5 mc/mq. ed il rapporto minimo di 1,1 mc/mq. rispetto alla superficie del lotto (indice di fabbricabilità fondiaria). Nel volume costruibile non sono, comprese le eventuali autorimesse per un massimo di 75 mc. ogni 600 mq., o quota parte di lotto, né le parti corrispondenti a spazi coperti ma lasciati aperti (portici, scale aperte, logge, ecc.), avente un aggetto massimo dall'edificio principale di ml. 1,20;
 - b) la superficie copribile non deve superare il 35% del lotto;
 - c) l'altezza massima del fabbricato se di nuova costruzione non può essere superiore a quella degli edifici circostanti; se l'edificio è invece già esistente deve mantenere l'altezza originaria anche in caso di ristrutturazione o ampliamento.

L'ampliamento in altezza della volumetria esistente è concesso solamente nei seguenti casi:

 - qualora l'altezza preesistente sia inferiore a quella degli edifici circostanti;
 - l'altezza minima del fabbricato di nuova costruzione non deve essere inferiore a quella dei circostanti edifici di civile abitazione;
 - d) sono possibili operazioni di ampliamento, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e di nuova costruzione purchè nel rispetto della tipologia edilizia prescritta e delle norme di carattere generale di cui all'Art. 10;
 - e) è possibile la variazione di destinazione d'uso da agricola a residenziale o per servizi ricettivi, commerciali ed artigianali purché rispetti quanto prescritto dalla normativa, dalla cartografia e mantenga in particolare le medesime ubicazione e volumetria.

Gli edifici con caratteristiche storico-ambientali indicati nella cartografia (All.24 in scala 1:2000) dovranno essere normati secondo le norme della Zona "A".

art.18 – Zone "C1" – Zone parzialmente inedificate di completamento

1. Il tipo edilizio della zona "C1" è quello delle case isolate a due o tre piani.
2. L'edificazione avviene previo rilascio di concessione edilizia.
3. Nell'edificazione vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) il volume costruibile fuori terra è prescritto tra il rapporto massimo di 1,6 mc/mq. ed, il rapporto minimo di 1,2 mc/mq. rispetto alla superficie del lotto (indice di fabbricabilità fondiaria). Nel volume costruibile non sono comprese le eventuali autorimesse per un massimo di 75 mc. ogni 600 mq., o quota parte di lotto, nè le parti corrispondenti a spazi coperti ma lasciati aperti (portici, scale aperte, logge, ecc.) avente un aggetto massimo, dall'edificio principale, di ml. 1,20.
 - b) la superficie copribile non deve superare il 25% del lotto;
 - c) l'altezza dei nuovi fabbricati può variare da un massimo di m. 9 ad un minimo di m. 5,5; per gli edifici preesistenti valgono le prescrizioni relative alle altezze per la zona "B" (Art. 17);
 - d) la distanza del fabbricato dal confine interno opposto a quello stradale, e cioè dal confine del lotto, non può essere inferiore a m. 5;
 - e) sono possibili operazioni di ampliamento, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e di nuova costruzione purchè nel rispetto della tipologia edilizia e delle norme generali di cui all'Art. 10. Le nuove costruzioni sono comunque vincolate a quanto prescritto nella cartografia di piano che, a tale proposito, indica l'orientamento della linea di colmo.
 - f) Per gli ampliamenti, le ricostruzioni e le nuove costruzioni è prescritta una volumetria complessiva del fabbricato che non risulti incompatibile con quella degli edifici preesistenti e circostanti; in particolare essa può variare da una massima dimensione planimetrica di 15 x 16 ad una minima di 10 x 8;
 - g) Per le costruzioni già esistenti è possibile la variazione di destinazione d'uso da agricola a residenziale o per servizi ricettivi, commerciali ed artigianali, purchè rispetti quanto previsto dalla normativa, dalla cartografia e mantenga in particolare la stessa volumetria e la stessa ubicazione.
 - h) Gli edifici con caratteristiche storico-ambientali, indicati nella cartografia (All. 24 in scala 1:2000) dovranno essere normati secondo le norme della Zona "A".

art.19 – Zone "C2" – Zone residenziali di nuova espansione

1. I tipi edilizi della zona "C2" sono quelli delle case isolate a due o tre piani; possono essere presentate anche soluzioni diverse purchè progettate secondo quanto previsto dagli strumenti attuativi.
2. In detta zona l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano esecutivo, di lottizzazione o particolareggiato.
3. Nell'edificazione devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) la densità edilizia territoriale da osservare nella formazione dei piani attuativi può variare da un rapporto massimo di 1,60 mc/mq ad un rapporto minimo di 1,20 mc/mq;
 - b) la superficie copribile non deve superare il 30% del lotto;
 - c) l'altezza del fabbricato può variare da un massimo di 9 ad un minimo di 6 metri;
 - d) per i distacchi minimi tra i fabbricati antistanti ed i di stacchi degli stessi dalle strade valgono le prescrizioni dell'Art. 15, in ogni caso la distanza del fabbricato dai confini non deve essere inferiore a m. 5. In caso di progetti unitari di dichiarato valore architettonico il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, ha facoltà di concedere la deroga alle presenti prescrizioni;
 - e) le nuove costruzioni, se progettate secondo la tipologia edilizia indicata, sono vincolate inoltre alle seguenti prescrizioni:
 - f) l'orientamento della linea di colmo deve seguire quanto indicato dalla cartografia di piano;
 - g) le dimensioni planimetriche massime sono di 15 x 16 e minime di 10 x 8;
 - h) l'elaborazione del piano attuativo deve rispettare, oltre alla tipologia edilizia prescritta, le norme di cui agli Art. 4 e 5; nel caso particolare di progetti unitari sono concesse possibilità di sfruttamento morfologico cioè della pendenza del terreno, per la realizzazione di garages sotterranei comuni.

- i) Gli edifici con caratteristiche storico-ambientali indicati nella cartografia (All.24 in scala 1:2000) dovranno essere normati secondo le norme della Zona "A".

art.20 – Zona "D" – Zone produttive – Norme generali

1. Nelle zone territoriali omogenee di tipo "D" è consentita la costruzione di edifici destinati a complessi produttivi per l'artigianato e la piccola industria, per l'attività zootecnica, per magazzini, depositi ed uffici; nonché per la residenza purché mista, nel volume totale del fabbricato, ad una delle suddette attività.
2. Nelle zone produttive non comprese nelle parti di territorio per l'urbanizzazione delle quali è obbligatoria la formazione di piani particolareggiati o piani di lottizzazione, l'edificazione è sottoposta all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.
3. Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e mantenuti a giardino o a prato, se non utilizzati a fini produttivi.
4. Le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con staccionate in legno e non superare l'altezza di m. 1,50, misurata dalla quota del terreno sul quale sorge la recinzione. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni ed imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie. E' facoltà del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, di concedere recinzioni di materiale diverso dal legno qualora si dimostri il caso di necessità: recinzione con funzione anche di muro di sostegno, o altri casi necessari e del tutto straordinari.
5. Tutti i locali accessori agli edifici, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, ecc., devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma sia nel materiale. Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere provvisorio. Fanno eccezione i casi nei quali le costruzioni accessorie assumono per le loro dimensioni un'importanza tale da richiedere la progettazione di un unico volume edilizio organicamente inserito nella composizione planivolumetrica della zona.
6. La distanza dei fabbricati dalle strade non destinate al traffico degli autoveicoli non deve essere inferiore alla distanza dai confini definita per le singole zone.
7. Nei nuovi insediamenti compresi nella zona "D" la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti, ad eccezione delle eventuali norme particolari prescritte per ogni singola zona; in ogni caso gli spazi destinati per le zone di nuova espansione e le zone di completamento devono rispettare quanto prescritto dall'Art. 25 della L.R. 40/80.
8. Tutte le costruzioni delle zone produttive, compatibilmente con le esigenze tecniche particolari, sono tenute:
 - al rispetto della tipologia prescritta dall'Art. 13;
 - all'inserimento armonico nell'ambiente circostante; in caso di presenza di volumi tecnici necessariamente in contrasto con esso, è prescritta una loro ubicazione defilata o schermata della vegetazione arborea, in riferimento ai coni visuali principali;
 - al rispetto della circostante vegetazione arborea e non.
9. Sono concesse operazioni di nuova costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di restauro, di riconversione delle strutture nonché degli stessi edifici; il Sindaco su parere della Commissione Edilizia, può concedere la facoltà di parcheggi sotterranei.

art.21 – Zona "D" - Zone produttive dell'artigianato e della piccola industria. Di nuova espansione

1. In queste zone l'intervento edilizio è subordinato all'approvazione di uno strumento urbanistico di attuazione, di iniziativa privata o pubblica.
2. Possono essere costruiti edifici e capannoni per depositi ed attività produttive e di trasformazione, laboratori artigianali, cantieri e depositi all'aperto, uffici, nonché residenze, purché, nel volume totale del fabbricato, risultino miste ad una delle suddette attività.

3. Nel caso di progettazione di volumi con presenza di residenza vanno rispettate tutte le norme riferite alle zone residenziali C2 di cui all'Art. 19, fatta salva la garanzia delle eventuali esigenze tecniche.
4. Nel caso di progettazione di volumi solo produttivi, di cui sopra, il piano attuativo deve osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) la superficie copribile non deve superare un terzo del lotto e non deve essere inferiore a mq. 150;
 - b) l'altezza massima del fabbricato non deve superare i m. 9, ad eccezione delle altezze superiori richieste da quei volumi tecnici per cui venga dimostrata l'inderogabile necessità di una maggiore altezza;
 - c) per i distacchi minimi tra i fabbricati antistanti ed i distacchi degli stessi dalle strade, vigono le prescrizioni dell'Art. 15; in ogni caso la distanza del fabbricato dai confini deve essere non inferiore di m. 5 qualora l'edificio sorga su terreno in pendenza e la sua facciata interessi il distacco con altra costruzione;
 - d) in tali volumi è ammesso l'eventuale alloggio per il proprietario o per il personale di custodia purchè l'alloggio stesso sia disposto in modo da garantire le migliori condizioni rispetto a fumi, scarichi e rumori; il volume massimo dell'alloggio non deve superare i mc. 500.
5. Nel caso di progettazioni miste, cioè di volumi solo produttivi e di volumi con annessa residenza, il piano attuativo deve comunque attenersi nella volumetria totale alle prescrizioni di cui all'Art. 19. Vanno rispettate le norme di cui agli Art. 4 e 5, nonché le norme particolari e sanitarie vigenti. Il Sindaco può negare la costruzione di impianti che per eccessive esalazioni o rumori od altro possano arrecare molestia alle circostanti zone o comunque non si inseriscano discretamente o deturpino l'ambiente preesistente.

art.22 – Zona “D2” - Zone produttive dell’artigianato e della piccola industria. **Di completamento**

1. In queste zone l'intervento edilizio è subordinato a concessione edilizia e la destinazione è la medesima dell'Art. 20, riferito cioè alle zone di nuova espansione.
2. Il Sindaco ha la facoltà di subordinare il rilascio delle singole concessioni ad edificare all'adeguamento alle esigenze determinate dai nuovi insediamenti delle opere di urbanizzazione primaria esistenti.
3. Nel caso di progettazione di volumi con presenza di residenza vanno rispettate tutte le norme riferite alle zone residenziali di completamento C1 di cui all'Art. 18, fatta salva la garanzia delle eventuali esigenze tecniche; nel caso di progettazione di volumi solo produttivi vanno rispettate le prescrizioni a), b), c), d), e) del precedente Art. 20.
4. Vanno rispettate le norme di cui agli articoli 4, 5 e 19.
5. Il Sindaco può negare la costruzione di impianti che per eccessive esalazioni o rumori od altro possano arrecare molestia alle circostanti zone o comunque non si inseriscano discretamente o deturpino l'ambiente preesistente.
6. Per operazioni di ampliamento sono concesse tutte quelle soluzioni che, nel rispetto di tutte le norme riferite alle zone produttive, dimostrino l'effettiva necessità di ogni intervento apportato e garantiscano comunque la destinazione produttiva del fabbricato medesimo.
7. Sono altresì concesse operazioni di demolizione e ricostruzione purché mantengano destinazione produttiva e non si discostino, se non per motivate esigenze tecniche, dall'ubicazione e dalla volumetria dell'edificio preesistente.

art.23 – Zona “D3” - Zone produttive per attività zootecnica

1. Nelle zone destinate ad insediamenti per l'attività zootecnica è consentita esclusivamente la costruzione di edifici rurali quali stalle, impianti per allevamenti, fienili, silos, magazzini, depositi, nonché depositi per attività trasformatrici di prodotti zootecnici che siano connessi ad aziende o che siano svolte in sociale.
2. Tutti gli edifici e le attrezzature devono rispondere alle norme particolari e sanitarie vigenti.
3. In tali zone l'edificazione è subordinata a concessione edilizia e deve rispettare le seguenti prescrizioni:

Comune di Rivamonte - P.I. Variante nr. 1
Norme Tecniche

- le costruzioni possono sorgere su un lotto minimo di mq. 2000;
 - la superficie copribile non deve superare un terzo del lotto, né essere inferiore a mq. 200;
 - l'altezza massima del fabbricato non può superare m. 9 ad eccezione delle altezze richieste da quei volumi tecnici per cui venga dimostrata l'inderogabile necessità di una maggiore altezza.
4. Sono consentite operazioni di ampliamento e di riconversione delle strutture purchè, nel rispetto delle norme generali riferite alle zone produttive, mantengano la destinazione per attività zootecnica e purchè dimostrino l'effettiva necessità del volume aggiunto, di ogni intervento apportato e del risultato architettonico raggiunto.
5. Per tutte le restanti indicazioni si rimanda all'articolo 19 sulle norme generali.

art.24 – ABROGATO

DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE

Parte Prima - Generalità

art. 25 – Finalità e competenze delle norme per le zone rurali

1. Con le presenti norme il Comune di Rivamonte integra la disciplina urbanistica del P.R.G. per le finalità ed in applicazione del disposto della Legge Regionale 5 marzo 1985 n. 24 dettante norme per la " tutela ed edificabilità delle zone agricole" (di seguito indicata brevemente con L.R. 24).
2. Con questo provvedimento il Comune adempie inoltre alle seguenti prescrizioni della Legge:
 - a) individua i fabbricati e manufatti di antica origine con caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale esterne alle zone indicate in cartografia interessate da complessi insediativi ed infrastrutturali;
 - b) definisce le essenziali caratteristiche tipologiche costruttive e formali dell'edificazione in zona agricola, nonchè la disciplina per gli interventi di recupero degli edifici preesistenti e i mutamenti di destinazione d'uso;
 - c) suddivide le zone agricole in sottozone E e ne organizza la specifica disciplina.

art. 26 – Elementi costitutivi

1. Sono elementi costitutivi della pianificazione delle zone agricole:
 - la relazione (all.n.1).;
 - le tavole tematiche e di analisi (all. dal n.2 al n.6)
 - le tavole di progetto con la disciplina dell'edificato e delle aree scoperte (all. dal n.7 al n.9);
 - le presenti norme;
 - la schedatura degli edifici esistenti con le segnalazioni dei gradi di protezione (all. n.11).
2. Le zone interessate da centri abitati e dalle principali infrastrutture urbane vengono rinviate ad una più precisa pianificazione nell'ambito della revisione del Piano Regolatore Generale in adeguamento alla L.R. n. 61/85.

art. 27 – Richiamo alla restante normativa di P.R.G.

1. Per quanto non richiamato e non contrastante con le presenti norme, si applicano nel territorio rurale anche le disposizioni generali di PRG e quelle del regolamento edilizio con particolare riferimento alla disciplina delle distanze.

Parte Seconda - Definizione dei tipi di intervento sugli edifici esistenti

Capo I° - Restauro

art. 28 – Manutenzione ordinaria

1. La manutenzione ordinaria consiste in interventi periodici di protezione o riparazione sulle parti dell'edificio maggiormente degradabili con l'uso e dagli agenti atmosferici.
2. Tali interventi riguardano:
 - 1) Riparazione o sostituzione dei manti di copertura e dei comignoli, gronde e discendenti, rinforzo e sostituzione parziale delle strutture di copertura; tali interventi devono avvenire con materiali e colori uguali a quelli preesistenti, ovvero con il ripristino dei materiali e colori originari; tali interventi non dovranno modificare dimensioni e ubicazioni dei vari elementi;
 - 2) ripresa parziali di intonaci, di rivestimenti e tamponamenti lignei; modanature e tinteggiature esterne senza alterazione delle aperture, né delle caratteristiche dimensionali e cromatiche originarie; sostituzione di infissi esterni purchè nel tipo e materiali corrispondenti a quelli esistenti, ovvero con il ripristino di tipi e materiali originari;
 - 3) riparazioni e parziali integrazioni degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari esistenti, con la esclusione dell'installazione di nuovi impianti e di opere che comportino interventi di modifica delle strutture portanti e tramezzature esistenti;
 - 4) rifacimento di intonaci, rivestimenti ed infissi interni;
 - 5) opere leggere di difesa dall'umidità, quali:
 - drenaggio e rinzafo con malta cementizia delle murature perimetrali sotto la quota del terreno;
 - taglio ed iniezione di resine nelle murature verticali;
3. Tali interventi debbono avvenire senza alterazione delle caratteristiche strutturali e condizioni statiche dell'edificio.

art. 29 – Manutenzione straordinaria

1. Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono quelli limitati a parziali sostituzioni di singoli elementi strutturali della costruzione senza alterare l'aspetto, la forma ed il materiale originario.
2. Tali interventi consistono in:
 - 1) sostituzione delle coperture con elementi uguali a quelli preesistenti;
 - 2) sostituzione di parti delle strutture portanti orizzontali e verticali con materiali e caratteristiche uguali a quelle originarie senza alterare la loro disposizione;
 - 3) sostituzione degli elementi di porte e finestre; tali interventi non potranno modificare forma, dimensioni e collocazione delle aperture.

art. 30 – Consolidamento

1. Per opere di consolidamento si intendono quelle necessarie a conservare il complesso delle strutture esistenti, mantenendone l'uso, ma migliorandone le caratteristiche statiche con l'impiego di tecniche idonee.
2. Tali interventi consistono nell'affiancare agli elementi statici degradati degli elementi nuovi o integranti in grado di sostituire il ruolo statico affidato a tali elementi; quando ciò non sia tecnicamente possibile, l'intervento potrà prevedere la sostituzione di tali elementi con altri della stessa natura e dimensione che saranno inseriti nella struttura con tecniche analoghe a quelle originarie; in questo secondo caso e secondo l'entità dell'intervento, si tratterà di straordinaria manutenzione o restauro.

art. 31 – Restauro

1. Per opere di restauro si intendono quelle a carattere conservativo, tendenti ad assicurare le migliori condizioni di godibilità del manufatto e di durabilità nel tempo; tali opere si propongono la valorizzazione dell'edificio originario e dei suoi caratteri architettonico decorativi utilizzandone le stesse strutture fisiche; qualsiasi adattamento a nuove funzioni dovrà rispettare le condizioni d'uso originarie del manufatto ed il contesto ambientale nel quale si trova inserito.
2. Il restauro non deve modificare né l'aspetto esterno né l'impianto strutturale tipologico-architettonico dell'interno, né le parti decorative sia esterne che interne; esso inoltre prevedrà l'obbligatoria eliminazione degli elementi alteranti aggiunti in epoca recente.

art. 32 – Sostituzione conforme

1. Rientrano in questa categoria gli interventi di demolizioni di parti degradate riguardanti elementi singoli e non fondamentali alla definizione dei caratteri tipici dell'edificio e di successivo ripristino operato ricostruendo l'elemento demolito con materiali, dimensioni e forme uguali a quelle dell'elemento originario.
2. Tale tipo di intervento non è applicabile agli eventuali elementi plastici o pittorici presenti nell'edificio.

art. 33 – Nuova costruzione interna per motivi statici

1. Consiste nel realizzare delle limitate opere strutturali da affiancare a quelle originarie senza demolire le parti degradate di queste ultime; tali interventi tenderanno al miglioramento delle caratteristiche statiche dell'edificio senza alterarne i caratteri formali e tipologici: le strutture aggiunte potranno essere realizzate anche con materiali diversi dagli originari in sito e dovranno comunque essere distinguibili dalle strutture originarie; tale intervento rientra nel "restauro e risanamento conservativo".

art. 34 – Nuova costruzione interna per motivi funzionali

1. Sono interventi che aggiungono parti nuove o che sostituiscono parti secondarie all'interno dell'edificio con lo scopo di dotarlo di servizi igienici tecnologici adeguati alle modalità d'uso dell'edificio.
2. Tali interventi sono considerati di restauro e risanamento conservativo quando sono di limitata entità e localizzati in modo da non compromettere l'assetto tipologico ed architettonico complessivo dell'edificio; se fanno parte di un insieme sistematico di opere e trasformazioni interne comportanti il riassetto complessivo della distribuzione interna e delle modalità d'uso dell'edificio, saranno considerati all'interno della "ristrutturazione edilizia".

Capo II° - Riprogettazione

art. 35 – Ripristino

1. Per interventi di ripristino si intendono quelli di ricostruzione di elementi documentati un tempo presenti nell'edificio e scomparsi allo stato attuale (con l'esclusione degli elementi plastici e pittorici) oppure quelli tendenti all'eliminazione di elementi aggiunti in modo disorganico e/o con carattere di alterazione dell'organismo originario.
2. Il ripristino attraverso l'eliminazione delle aggiunte disorganiche ed alteranti può essere ascritto alla categoria normativa della "straordinaria manutenzione", qualora ciò sia provato dal rilievo dell'edificio e da documentazione storica.

art. 36 – Sostituzione difforme

1. Questo tipo di intervento si riferisce alla demolizione di parti dell'edificio ed alla loro ricostruzione con materiali e tecniche diverse da quelle preesistenti e/o originarie.

2. Se l'intervento è effettuato su parti degradate e non più recuperabili con gli interventi descritti agli articoli precedenti, ed è finalizzato alla conservazione ed al consolidamento di altre parti dell'edificio, potrà rientrare nella categoria normativa del "restauro"; quando non sussistono tali condizioni, l'intervento è da considerarsi di "ristrutturazione edilizia".

art. 37 – Riordino architettonico ambientale

1. Consiste nel realizzare interventi di ricostruzione e ricomposizione di volumi preesistenti con l'eliminazione dei caratteri deturpanti o in contrasto con la tipologia tradizionale o con il paesaggio.
2. La tipologia degli edifici riordinati dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri costruttivi e formali di cui alla parte III.
3. L'intervento di riordino è valutato all'interno della "ristrutturazione edilizia"; esso non può comportare un aumento volumetrico rispetto alla totalità dei volumi preesistenti riordinati, salvo i casi di adeguamento di cui all'art. 39.

art. 38 – Ristrutturazione

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportano in particolare la trasformazione interna degli edifici con la conservazione delle caratteristiche volumetriche generali, delle caratteristiche formali esterne originarie e con la eliminazione delle eventuali aggiunte alteranti o il loro riordino nel contesto edilizio ed ambientale.
2. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di elementi costitutivi e strutturali, l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, la modificazione generale della distribuzione interna al fine della suddivisione, ricomposizione e modificazione delle unità immobiliari, o al fine di adeguare l'edificio a nuove destinazioni d'uso o al miglioramento dell'assetto funzionale.
3. Salvo non aumentare la superficie utile preesistente, è consentita la modifica di elementi accessori e aggiunti.
4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono comportare:
 - una parziale modifica nella dimensione, numero e collocazione delle aperture esterne, tale cioè da non alterare l'assetto compositivo e formale preesistente;
 - la traslazione di solai necessari per raggiungere regolari altezze abitabili, quando ciò non pregiudichi particolari assetti interni.

art. 39 – Adeguamenti di carattere igienico e tecnologico per le abitazioni esistenti

1. Con il recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente è d'obbligo la razionale sistemazione delle nuove unità abitative con la dotazione di almeno un locale di servizio igienico per ogni alloggio.
2. Analogamente per ogni unità edilizia è consentita la dotazione di almeno un locale da adibire a centrale termica.
3. L'intervento di "riprogettazione" dovrà tendere all'inserimento delle dotazioni igieniche e tecnologicamente mancanti all'interno del corpo di fabbrica.
4. Qualora con il rilievo dello stato di fatto sia dimostrata l'impossibilità di una razionale sistemazione interna, il volume preesistente potrà essere ampliato in funzione delle specifiche necessità di carattere igienico e tecnologico.
5. In questo caso l'intervento dovrà assumere i caratteri del riordino ed i volumi aggiunti dovranno assumere una conformazione architettonica compatibile ed unitaria con l'edificio principale.
6. L'ampliamento volumetrico deve essere contenuto entro il limite massimo del 20% del volume preesistente complessivamente considerato applicando le norme del PRG per quanto riguarda la disciplina delle distanze.

Capo III° - Destinazione d'uso

art. 40 – Destinazione residenziale o assimilata

1. Tale destinazione d'uso si riferisce alle abitazioni in tutte le forme organizzative possibili, dagli alloggi singoli all'organizzazione di più alloggi dove ciò sia possibile, all'uso dei singoli vani.
2. Si considerano assimilabili alle residenziali le destinazioni turistiche per case di vacanza, case per soggiorni brevi, villaggi turistici, immobili destinati ad agriturismo, nonché le destinazioni produttive per botteghe artigiane di servizio alla residenza (con attività compatibili e quindi prive di agenti inquinanti di qualsiasi natura).
3. La compatibilità delle destinazioni d'uso richieste dovrà sempre tener conto del grado di protezione dell'edificio ed essere conseguente al limite di trasformabilità previsto per l'edificio stesso; in conseguenza a ciò andrà sempre verificata la compatibilità della destinazione d'uso richiesta con le specifiche norme che ne regolano l'esercizio, essendo in ogni caso prevalente la finalità della conservazione dell'edificio entro i limiti di protezione previsti.

art. 41 – Destinazione d'uso vincolante

1. Tutti gli edifici esistenti in zona agricola devono mantenere la destinazione d'uso originaria per l'espletamento di funzioni collegate all'attività agricola.
2. Qualsiasi intervento di recupero edilizio o di ristrutturazione potrà essere eseguito purchè nel rispetto dei gradi di protezione per gli edifici segnalati e delle destinazioni d'uso.
3. Le funzioni originarie dell' edificio potranno essere modificate con altre purchè sempre attinenti all'attività agricola, con esclusione della funzione abitativa anche se temporanea.

art. 42 – Cambio di destinazione d'uso

1. Per i volumi rustici non più funzionali all'attività agricola e contrassegnati da apposita simbologia sulle tavole di progetto è ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale o accessorio alla residenza.
2. Il cambio di destinazione, ove ammesso, è realizzabile sul volume esistente all'atto dell'adozione della presente variante.
3. Contestualmente alla richiesta di cambio di destinazione d'uso dovrà essere depositata dal proprietario una specifica relazione agronomica, redatta da tecnico abilitato, che dichiara che l'edificio non è più funzionale all'attività agricola; il proprietario inoltre dovrà sottoscrivere un formale impegno a non richiedere la costruzione di ulteriori annessi rustici.
4. Il rilascio del titolo abilitativo al cambio di destinazione d'uso è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d'impegno a:
 - non allargare, modificare o asfaltare le strade di accesso senza idonea autorizzazione comunale, che potrà essere negata per motivi di carattere ambientale-paesaggistico e tecnologico;
 - realizzare gli eventuali allacciamenti a proprie cure e spese; l'autorizzazione comunale potrà essere negata per motivi di carattere ambientale-paesaggistico e tecnologico o comunque quando comportino evidenti alterazioni morfologiche dei luoghi;
 - non richiedere al Comune, neppure in futuro, deviazioni od estensione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma provvedere al trasporto periodico degli stessi fino al più vicino punto di raccolta con installazione nel punto stesso di apposito contenitore od altri servizi (scuolabus, ecc.);
 - siano comunque rispettati, nel caso di residenze stabili, tutti i disposti dei regolamenti comunali vigenti.

Parte Terza - Criteri tipologici costruttivi e formali

art. 43 – Riferimento storico ambientale

1. Si assumono i caratteri stilistici e formali dell'edilizia storico tradizionale come riferimento sia per gli interventi sugli edifici esistenti sia per le nuove costruzioni ammesse.
2. Il progetto di intervento dovrà sempre riferirsi ai caratteri originari dell'edilizia circostante o della zona interessata, verificandone la compatibilità formale in rapporto agli edifici preesistenti ed all'ambiente naturale in cui l'edificio viene inserito.
3. I caratteri formali compositivi e dimensionali descritti agli articoli successivi si intendono applicati alla nuova edilizia, agli interventi di riordino architettonico/ambientale, a quelli di ripristino tipologico per gli edifici allo stato di "preesistenze recuperabili" per le quali sia possibile documentare, solo in parte, l'assetto originario; sono fatti salvi aspetti formali e stilistici (eventualmente discordanti con tali norme) degli edifici esistenti con grado di protezione 1° - 2° - 3° e che risultino (dal rilievo dello stato di fatto) integri nei caratteri originari.
4. Sono ammesse limitate deroghe solo per il rispetto di assetti tecnologici e funzionali moderni previsti per le stalle di cui agli art. 55 e 56.

art. 44 – Caratteri formali generali

1. Vengono definiti i seguenti caratteri formali generali:
 - a) Pianta

La pianta degli edifici sarà realizzata su base quadrangolare; non sono ammesse riseghe, linee spezzate e/o miste nel profilo di pianta, se non quelle che identificano la pianta di corpi edilizi minori accostati all'edificio principale; sono ammessi scarti, rispetto al profilo esterno di pianta verso l'interno per realizzare logge, balconi (di profondità massima di ml 1,50) e porticati al piano terra (di profondità massima di ml 2,50). Sono inoltre ammessi gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi fino a ml 1,20.
 - b) Corpo di copertura

Si definisce corpo di copertura il volume di conclusione dell'edificio compreso tra l'ultimo solaio e le falde di copertura.

Il corpo di copertura può essere:

 - senza piedritto quando il dormiente (trave di banchina) delle falde di copertura appoggia direttamente sull'ultimo solaio;
 - con piedritto quando il dormiente (trave di banchina) delle falde di copertura ha altezza compresa tra ml.0,00 e ml.1,20 misurata all'estradosso dell'ultimo solaio;
 - con piedritto rialzato quando il dormiente (trave di banchina) di copertura ha altezza superiore a ml.1,20.
 - c) Numero dei piani

Si definisce piano (compreso il piano terreno) il volume del solido contenuto tra il pavimento e l'estradosso del solaio soprastante; è considerato piano il corpo di copertura con piedritto .
 - d) Pendenze e sagome della copertura

La copertura ammessa è del tipo a due falde simmetriche con linea di colmo ortogonale alla facciata a valle, pendenza tra il 35% ed il 45%.

Non sono ammesse le coperture a falde sfalsate, quelle con falde rivolte verso l'interno e le coperture piane; le coperture piane sono ammesse soltanto per costruzioni accessorie o per installazioni tecnologiche, il cui estradosso non superi l'altezza di ml. 2,40 dal piano di campagna esterno misurato sul prospetto a valle.

Non sono ammessi abbaini salvo quelli per l'areazione dei corpi di copertura di cui all'art. 46 delle presenti norme.

e) Orientamento del corpo di fabbrica

L'edificio sarà disposto con la linea di colmo ortogonale alle curve di livello.

Sono possibili orientamenti diversi solo per accostamenti con edifici preesistenti determinanti un assetto compositivo unitario.

Orientamenti del corpo di copertura paralleli alle curve di livello sono possibili per le costruzioni accessorie costruite in adiacenza al fabbricato principale, per le malghe e per le tipologie su pianta rettangolare allungata.

Quando l'edificio è adiacente a viabilità pubblica di qualsiasi rango dovrà disporre o la fronte o il fianco in allineamento con l'asse stradale.

f) Aggregazioni funzionali

Con tale definizione si intendono le composizioni edilizie costituite da un edificio principale (casa, stalla, ecc.) al quale sono accostati corpi edilizi di minori dimensioni destinati a funzioni accessorie dell'abitazione (fogher, legnaia, garage, ecc.) o dell'annesso rustico (ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, ecc.)

I corpi minori rispetteranno nell'assetto planivolumetrico le proporzioni dell'edificio principale.

I corpi minori costruiti in aderenza possono avere corpo di copertura a due falde simmetriche, ad un unico spiovente, oppure a padiglione con tre falde, nel rispetto della pendenza.

I corpi minori con linea di colmo ed altezza inferiore alla linea di gronda dell'edificio principale possono orientare la copertura in senso ortogonale a quella dell'edificio principale; quando hanno altezza superiore la copertura dovrà risultare parallela e conseguente a quella dell'edificio principale.

art. 45 – Tipologie edilizie

1. Le tipologie edilizie rinvenibili nel territorio trovano illustrazioni dei caratteri funzionali, distributivi, architettonici e stilistici nell'allegato studio sui beni culturali e ambientali.
2. Le tipologie edilizie nuove assumeranno caratteri funzionali e distributivi conformi alla specifica destinazione d'uso rapportata alle moderne tecniche di conduzione agraria; esse dovranno comunque rispettare nell'aspetto esterno i caratteri formali, dimensionali e stilistici di cui alle presenti norme.
3. Ai fini delle presenti norme si distinguono i seguenti raggruppamenti:
 - a) Tipologie riferibili al patrimonio edilizio tradizionale esistente realizzate in funzione della conduzione del fondo e/o delle esigenze dell'imprenditore agricolo:
 - abitazione rurale;
 - abitazione rurale con annesso rustico;
 - annessi rustici: stalla, casera, magazzini deposito, annesso rustico minore per allevamento di animali da cortile e/o destinati all'autoconsumo della famiglia, ruderi di annessi rustici preesistenti;
 - b) Tipologie diverse dalle a) esistenti in territorio agricolo, generalmente con caratteri formali e stilistici dissonanti dalla tradizione costruttiva locale, la cui costruzione non ha collegamento con la conduzione dei fondi, né con le esigenze dell'imprenditore agricolo:
 - edifici a destinazione residenziale o turistica;
 - seconde case;
 - installazioni precarie ed accessorie.
 - c) Tipologie riferibili alle nuove costruzioni ammesse:
 - abitazioni civili;
 - abitazioni rurali;
 - insediamenti agrituristici;
 - stalle aziendali;
 - magazzini, depositi.

art. 46 – Elementi compositivi e di finitura

1. a) Aperture :

Si intendono quelle realizzate sulle murature perimetrali esterne per porte e finestre.

Le aperture avranno composizione rettangolare verticale; sono ammesse aperture a forma quadrata; sono escluse aperture a composizione rettangolare orizzontale e qualsiasi altra forma geometrica.

2. b) Infissi

Gli infissi per porte e finestre saranno in legno naturale o tinto a mordente; gli oscuramenti esterni saranno realizzati in "scuri" di tipo tradizionale a battente, sono esclusi i sistemi a persiana o a rotolante; è escluso l'impiego di materiali plastici o metallici. Per le esigenze funzionali degli annessi rustici e per casi specifiche delle abitazioni (centrale termica, garage) è ammesso l'impiego di materiali metallici che saranno tinti di marrone scuro (testa di moro). La tinta scura sarà applicata ad eventuali inferriate o grigliate metalliche.

3. c) Intonaci e rivestimenti esterni

I paramenti esterni possono essere in pietra a vista (con l'impiego di materiali lapidei provenienti da cave locali o simili) lavorate nelle varie forme della tecnica muraria o finiti ad intonaco; è escluso qualsiasi altro tipo di paramento esterno. E' previsto l'uso del legno oltre che per il ripristino degli antichi fienili di valore storico ambientale, anche negli sporti di copertura, all'intradosso di porticati e logge, per il rivestimento esterno dei corpi di copertura, per le tipologie tradizionali che lo prevedono. L'uso del legno è obbligatorio per i poggiali, parapetti e per i balconi a sbalzo. Le parti in legno saranno finite al naturale o tinte a mordente. L'intonaco potrà essere a superficie varia (grezzo, graffiato, rustico, liscio ecc.) di esclusivo colore bianco.

4. d) Coperture

I manti di copertura possono essere in scandole di legno, in tegole di cemento, in tegole bituminose, in lamiera preverniciata o in rame. I manti di legno e di rame assumeranno il colore naturale; negli altri casi è prescritto il colore scuro. Le opere da lattoniere potranno essere realizzate in lamiera di rame o preverniciata marrone. Per le parti a vista delle coperture sono esclusi i materiali plastici. Per i corpi di copertura è ammessa la costruzione di un solo abbaino (per ogni corpo) funzionale all'aerazione del sottotetto ed all'uscita per le manutenzioni sul manto di copertura; tale abbaino avrà copertura a due falde con pendenza analoga a quella dell'edificio; avrà inoltre dimensioni frontali esterne non superiori ad un quarto dello sviluppo frontale della facciata sottostante con un massimo di ml 1,50; lo sporto, non superiore a ml 0,40, dovrà risultare arretrato di almeno ml.1,00 dal filo esterno della facciata sottostante. Nelle coperture sono ammesse finestre da tetto (tipo velux) solo per sottotetti a destinazioni residenziale, sono vietati i lucernari in falda.

5. e) Elementi funzionali esterni

Con tal definizione si intendono scale, balconi, tettoie realizzate in aggetto rispetto alla muratura perimetrale e le canne fumarie esterne; non sono comprese le bussole di ingresso, le logge ed i porticati che devono essere realizzati all'interno della muratura perimetrale. I parapetti di scale e balconi devono essere rivestiti con doghe di legno trattato al naturale o tinto a mordente in armonia con le restanti parti lignee dell'edificio.

art. 47 – Aspetti dimensionali

1. Le nuove costruzioni saranno realizzate nei limiti cubatura e di superficie utile consentiti dalla L.R. 24/85 e dai seguenti parametri:

Abitazioni

- 1) Superficie coperta minima di mq 64 - massima mq 120;
- 2) Dimensioni di pianta minima ml. 8 - massima ml. 12;
- 3) Numero dei piani due, oltre all'eventuale piano interrato e/o seminterrato e al corpo di copertura. Lo stesso risulta computato come piano quando risulta abitabile per almeno 64 mq.;

- 4) Altezza di piano minima ml. 2,50 per i vani tutti residenziali, per i vani accessori al piano terra e/o seminterrato ml. 2.20. Per i sottotetti l'altezza media abitabile non dovrà essere inferiore a ml. 2.40 con un minimo di ml. 1.60.;
- 5) Altezza del fabbricato è la differenza tra la quota media del terreno sul prospetto a valle e la quota all'estradosso delle travi portanti principali del colmo sino ad un massimo di ml 10.00.

Annessi rustici alle abitazioni (punto f art. 69)

- 1) Superficie coperta, altezza di piano e dimensioni di pianta determinate dalle esigenze funzionali;
- 2) Numero massimo di piani uno, oltre al corpo di copertura;
- 3) Altezza massima della linea di colmo ml. 8,50.

Costruzioni accessori minori

(si applica il Regolamento edilizio vigente)

art. 48 – Interventi sulle aree scoperte di pertinenza alle costruzioni

1. a) Movimenti di terra

Qualsiasi intervento sulle aree esterne di pertinenza alle costruzioni, sulle strade di accesso ed i parcheggi deve avvenire senza alterare l'assetto morfologico del sito preesistente; sono ammesse alterazioni in riporto di materiali per un'altezza non superiore a ml. 1,20 rispetto alla quota del terreno naturale a valle. Eventuali muri di contenimento e di sostegno dovranno avere, nelle parti a vista, paramento in pietra.

2. b) Recinzioni

Le recinzioni delle aree private all'infuori del PRG vigente sono vietate fatta eccezione per le cinte protettive degli orti, quelle connesse con attività di allevamento (anche a scopo familiare) e quelle di protezione per la pubblica incolumità. Per quelle ammesse il materiale sarà costituito generalmente da palizzate e assicelle in legno. E' ammessa la recinzione con rete metallica plastificata verde per la protezione degli orti e per la delimitazione di allevamenti di animali destinati per l'autoconsumo. L'altezza delle recinzioni non dovrà superare i ml.1,10 misurati a partire dal terreno naturale esterno all'area recintata. Lungo le strade di uso pubblico di ogni rango la recinzione deve attestarsi ad una distanza minima di ml.1,50 dal ciglio stradale.

3. c) Strade di accesso, parcheggi

Ogni unità abitativa per la quale si richiede concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili nel rispetto della normativa suddetta e che sia munita di accesso carrabile diretto dalla pubblica via deve disporre di uno spazio utile al parcheggio di almeno mq 25,00 per ogni unità; il parcheggio può essere realizzato in area coperta (garage, tettoia) o scoperta (cortile). La strada di accesso ed il parcheggio saranno pavimentati in terra battuta, ghiaia, acciottolato, lastricato o simile; l'asfalto è ammesso solo per le strade in pendenza in ragione della loro migliore conservazione e manutenzione. La viabilità di accesso, i parcheggi ed i cortili devono risultare convenientemente sistemati ai fini della raccolta e smaltimento delle acque di falda e meteoriche; dovranno pertanto disporre delle necessarie cunette, pozzetti, tombinature e canalizzazioni con scarico in alvei naturali preesistenti o tombinature pubbliche; il punto di scarico dovrà essere sistemato al fine di escludere l'erosione dei terreni e dei versanti.

4. d) Comignoli, pannelli solari, bombole g.p.l.

Eventuali comignoli e sfiati di aereazione dovranno essere realizzati con torretta e comignolo di tipo tradizionale. E' vietata la installazione di pannelli solari nelle coperture. L'installazione di bombole di G.P.L., salvo le disposizioni dei VV.FF. per quanto di competenza, potranno essere installate cori i seguenti requisiti:

- il bombolone non dovrà emergere rispetto al piano ideale di raccordo con il terreno circostante;
- le parti murarie che contornano la piazzola di appoggio dovranno essere realizzate in muratura di pietra a vista;
- gli elementi metallici e la rete di recinzione saranno verniciati o preverniciati con colore verde scurissimo.

art. 49 – Costruzioni interrante

1. Sono ammesse in deroga agli indici di fabbricabilità e possono essere attestati sulla linea di confine. La sezione trasversale ortogonale alle curve di livello della zona interessata deve rispettare la condizione ottimale descritta in a) con la deroga massima descritta in b); qualora l' estradosso di copertura sia adibito ad uso pubblico ammesse alla deroga di cui in c).

Sezioni trasversali schematiche

GRAFICO a)




GRAFICO b)





GRAFICO c)



Corpo edilizio comprensivo della soletta di copertura e dell'eventuale strato di ricopertura di


- 1) terra terreno piano
- 2) variazione di pendenza del terreno
- 3) fronte sul quale ricavato l'accesso

2. L'eventuale parte emergente del terreno deve coincidere con il paramento murario esterno del fabbricato sottostante con l'esclusione di eventuali sporti nella soletta di copertura fino a un massimo di ml. 1,00.
3. La muratura frontale di accesso proseguirà lateralmente al manufatto accordandosi alla situazione orografica del terreno e sarà con paramento in vista di pietra; le murature laterali e di fondo nelle costruzioni isolate saranno ricoperte e raccordate con il terreno adiacente mentre quelle costruite in aderenza avranno paramento murario analogo alla fronte.
4. Se il garage è costruito in aderenza al fabbricato di pertinenza può avere l'estradosso del solaio di copertura pavimentato con materiali lapidei ceramici o bituminosi; se diversamente è costruito distaccato dal fabbricato di pertinenza dovrà avere l'estradosso del solaio di copertura ricoperto di uno strato di terra vegetale con uno spessore minimo di cm 30.
5. È ammessa la costruzione di garage a confine con strade pubbliche o di uso pubblico purché la stessa sia subordinata al preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada e purché per la specifica orografia del luogo, l'estradosso pavimentato del solaio di copertura sia complanare con il piano stradale adiacente e la superficie stessa sia adibita ad uso pubblico quale spazio pedonale o parcheggio auto; dovrà, in ogni caso, essere dimostrata la stabilità del manufatto dello spazio pubblico con i sovraccarichi previsti per l'uso a parcheggio di automezzi.

6. La costruzione dei garages interrati potrà comportare un'alterazione dell'andamento originario del terreno, con terreno di riporto, per uno spessore massimo ml. 1,00. La costruzione di parapetti di protezione in concomitanza con la costruzione di garages interrati rispetterà le seguenti condizioni:

- 1 - costruzioni in aderenza: sarà in armonia con quelle del fabbricato principale;
- 2 - costruzioni isolate: sarà in legno del tipo descritto in d)
- 3 - estradosso ad uso pubblico: sarà deciso caso per caso su conforme parere della commissione edilizia

GRAFICO d)



art. 50 – Aspetti funzionali

1. a) Smaltimento acque meteoriche e di falda

Si richiama l'articolo 48 punto c) ultimo comma.

2. b) Fognature

Gli scarichi delle abitazioni esistenti o da realizzare di cui non sia possibile l'allacciamento alla rete fognaria comunale, devono essere conformi a quanto previsto nel Piano regionale di risanamento delle acque (articolo 17, titolo III). In deroga, e con particolare riguardo alle abitazioni esistenti, è ammesso provvedere diversamente allo scarico fognario, purché il sistema di smaltimento sia approvato dal responsabile U.L.S.S. a norma dell'articolo 9 della L.R. n. 24. Per lo smaltimento del letame e dei liquami di allevamenti minori si rinvia alla successiva a parte IV. Gli allacciamenti alla pubblica fognatura sono regolamentati da appositi regolamenti comunali.

3. c) Rifiuti solidi urbani

Ogni unità abitativa in zona agricola deve conferire i rifiuti solidi urbani nel più vicino contenitore installato dal Comune.

4. d) Allacciamenti alle reti tecnologiche.

Ogni derivazione di cavi telefonici ed elettrici deve avvenire preferibilmente mediante condotti interrati realizzati a norma dalle aziende erogatrici, con ripristino delle cotiche erbose e degli elementi morfologici attraversati. La derivazione di tubazioni per l'acqua potabile avverrà norma delle indicazioni comunali a cura e spese del concessionario; nel punto di allacciamento alla rete comunale, o nei pressi ad una distanza non superiore a ml. 7,00 l'utente dovrà installare un pozzetto munito di scarico, di idonee dimensioni, per contenere saracinesca ed eventuale contatore.

Parte Quarta - Requisiti specifici dell'edilizia rurale

art. 51 – Fabbricati rurali ad uso abitazione

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata ed ubicata nell'unità poderal, destinata alla residenza degli addetti agricoli, al funzionamento dell'azienda agricola è provvista dei necessari servizi ad essa inerenti.
2. Le case rurali sono soggette alla rispondenza a tutti i requisiti fisico-tecnici ed igienico-ambientali relativi alle case civile abitazione esposti nel regolamento edilizio generale, con l'integrazione di cui alle presenti norme.
3. Devono inoltre essere provviste degli stessi impianti che vengono considerati indispensabili nell'edilizia residenziale urbana.
4. Le costruzioni rurali (nuove) destinate a residenza devono essere nettamente separate dai fabbricati di esercizio e, per quanto possibile, ubicate in luogo elevato, poco esposto venti freddi e ben soleggiato.
5. All'interno delle case rurali deve essere riservato un ambiente per uso magazzino; è comunque vietato tenere depositi di prodotti agricoli nei vani di abitazione.
6. Per l'eventuale deposito degli antiparassitari e dei concimi deve essere riservato un locale apposito, ben distinto dei vani di abitazione e da quelli di immagazzinamento dei prodotti agricoli.

art. 52 – Fabbricati rurali di servizio aziendale e/o interaziendale

1. Per fabbricati di servizio aziendale e/o interaziendale si intendono fienili, depositi per prodotti agricoli, magazzini, ricovero macchine ed attrezzi i relativi spazi interni di servizio.
2. I fabbricati di servizio devono essere realizzati con tecniche costruttive conformi alla loro specifica utilizzazione.
3. Nella loro progettazione è utile tenere presente le seguenti indicazioni:
 - a) i fienili devono essere costruiti sufficientemente distanti dagli altri fabbricati per circoscrivere eventuali pericoli di incendio. Le pavimentazioni devono essere di norma in battuto di cemento e di pietrame e la struttura deve essere dotata di aperture di dimensioni tali da consentire un'agevole ingresso per i mezzi di trasporto. Il loro dimensionamento deve tener conto necessariamente delle produzioni aziendali in fieno e del sistema di immagazzinamento (allo stato sciolto, in balle, ecc.);
 - b) per i ricoveri macchine e attrezzi agricoli, il dimensionamento e le caratteristiche tecnico-costruttive dipendono essenzialmente dal numero dei del tipo delle macchine esistenti nella azienda singola o associate.
4. Occorre quindi tener conto, oltre che delle superfici medie di ingombro, anche dei necessari spazi di manovra interna ed esterna dei mezzi meccanici.
5. La pavimentazione del ricovero deve essere realizzata di norma con pietrame ben assestato o con battuto di cemento.

art. 53 – Fabbricati per l'allevamento di animali domestici per l'autoconsumo

1. Le costruzioni adibite all'allevamento di animali domestici per l'autoconsumo quali pollai, porcili, conigliaie, colombaie ecc. devono essere ubicate in modo da non recare danno l'igiene.
2. Devono essere dotate di sufficienti aperture per consentire un adeguato cambio d'aria e di mangiatoie e pavimenti ben connessi in materiale impermeabile.
3. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in un pozzetto a perfetta tenuta.
4. I porcili, pollai e le conigliaie devono essere distaccati dalla casa rurale; non possono in ogni caso essere in diretta comunicazione con i locali di abitazione.
5. Devono essere areati e mantenuti puliti.
6. Devono essere, comunque, rispettate le normative vigenti in materia.

art. 54 – Fabbricati per allevamenti zootecnici

1. Per l'allevamento zootecnico si intende quello nel quale carro di bestiame medio annuo complessivo non superi i 20 q.li di peso vivo per ha superficie agricola utilizzata (S.A.U.) ed in cui almeno il 40% delle unità foraggere (U.F.) consumate nell'anno per l'alimentazione del bestiame può essere prodotto in azienda su terreni proprietà, affitto o altro titolo legale di godimento.
2. Qualunque costruzione destinata all'allevamento zootecnico aziendale e/o interaziendale (stalle, scuderie, porcili, ovili, capannoni per zootecnia minore) deve essere realizzata con tecniche costruttive tali da consentire soluzioni distributive interne razionali e conformi alla specializzazione dei diversi allevamenti.
3. In particolare devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici più idonei alla difesa contro l'umidità ed atti ad impedire la dispersione nel terreno circostante dei liquami e del seriale di rifiuto.
4. Il dimensionamento dei ricoveri deve essere fatto in funzione dei sistemi di allevamento, di ciclo di produzione del numero dei capi allevati, differenziati in capi grossi e capi piccoli.
5. Le nuove costruzioni devono essere indipendenti dalla casa rurale; nel caso di interventi su fabbricati destinati alla produzione zootecnica esistenti ed ubicati in aderenza l'abitazione rurale, occorre provvedere a separare tale fabbricato dall'abitazione mediante interposizione di un locale da non destinare alla stabulazione.
6. In ogni caso i ricoveri destinati allevamento zootecnico non possono comunicare con gli ambienti di abitazione, nè avere aperture a distanza minore di m. 3,00 in linea orizzontale da eventuali finestre dell'abitazione che si aprono sulla stessa facciata.
7. Le pavimentazioni, le mangiatoie le cunette disco nelle urine devono essere realizzate in materiale impermeabile.
8. È buona norma adottare i ricoveri di adeguate finestrate e delle necessarie coibentazioni per consentire di raggiungere condizioni ambientali vicine a quelle ottimali caratteristiche delle specie animali allevate.

art. 55 – Allevamenti zootecnici destinati alla produzione del latte alimentare e/o da trasformare

1. Le stalle per vacche da latte e ricoveri ovi-caprini per l'allevamento da latte possono essere dotati di idonei locali attigui destinati alla filtrazione, refrigerazione ed eventuale vendita del latte, nonchè al deposito ed alla lavatura dei recipienti con acqua potabile.
2. Nelle nuove costruzioni i ricoveri per allevamenti di tipo misto (latte e carne) il reparto latte deve essere separato da quelli da carne mediante tramezzo murato fino al soffitto, permettendo tuttavia il collegamento tra i due reparti.
3. Per i ricoveri provvisti di sala mungitura e locali annessi si deve prevedere che il pavimento e le pareti, almeno fino all'altezza di ml. 2,00 siano perfettamente lavabili, che le poste e le corsie non siano sdruciolevoli anche in presenza di acqua, chi ciascuna posta si è dotata di pozzetto per la raccolta delle deiezioni e di relativa fognatura; che la fossa del mungitore disponga di una condotta per l'allontanamento delle acque di lavaggio; che locale si è ben ventilato e che presenti in grado di coibenza termica tale da non provocare condensazioni.
4. Si deve inoltre prevedere rivestimento con materiali resistenti all'azione degli acidi, sia nella sala di mungitura che nella sala del latte.

art. 56 – Custodia dei liquami i contenitori per il loro stoccaggio

1. I liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici dovranno essere raccolti e conservati, prima dello lo spargimento, in manufatti (concimaie, cisterne, vasche ecc.) a perfetta tenuta, o in bacini di accumulo impermeabilizzati, ovvero impermeabili per la natura del sito dimostrata con indagine geologica.
2. Essi saranno costituiti e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque sotterranee.

3. Tali contenitori dovranno avere caratteristiche adeguate a seconda del tipo di liquame prodotto (solido semiliquido e liquido).
4. In particolare negli allevamenti bovini ed a stabulazione fissa i ricoveri devono essere dotati di una concimaia a platea impermeabile, munita di muretto perimetrale di contenimento e relativo pozzetto per le urine dimensionate sulla base dei capi bovini allevati.
5. I ricoveri per bovini e suini a stabulazione libera con pavimento fessurato (grigliato) devono essere provvisti di una cisterna per il letame liquido, costruita in muratura o in calcestruzzo a perfetta tenuta.
6. Nei ricoveri con lettiera permanente integrale (ad esempio negli allevamenti bovini, ovicaprini ecc.) non è indispensabile prevedere strutture per la conservazione del letame, a condizione che la lettiera possa essere rimossa non prima di tre mesi.

art. 57 – Cautele igienico-sanitarie ed ambientali, per lo spargimento agronomico dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici

1. Lo scarico sul suolo, adibito o meno ad uso agricolo, dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici dovrà essere attuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione e innocuità a garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno, nel rispetto della legislazione vigente in materia di antiinquinamento.
2. Non è comunque consentito lo scarico dei liquami il suolo nei periodi piovosi.
3. In particolare per lo scarico su suolo abito ad uso agricolo, trattandosi di concimazione periodica e non di smarrimento continuo, si deve prevedere, per motivi igienici ma anche d'ordine agronomico, una vasca di adeguate capacità e a perfetta tenuta, ove possono essere accumulati liquami prodotti dall'insediamento in 4 mesi, dimensionata genericamente nel seguente modo:
V vasca = N.T.V. dove
N = numero dei capi allevati
V = numero deiezioni capo
T = tempo di conservazione

art. 58 – Aree insediative

1. La cartografia evidenzia le aree interessate dai complessi insediativi ed infrastrutturali di carattere urbano. Si tratta dell' insieme dei nuclei abitati ed aree contermini per la complessità delle modalità d'uso richiedono una pianificazione urbanistica di dettaglio alla scala e con contenuti del P.R.G. ai sensi della L.R. n. 61/85, nelle quali, in via temporanea, si applica la vigente disciplina urbanistica di cui è dotato il Comune di Rivamonte.
2. All'interno di detti ambiti territoriali, le zone scoperte non interessate da previsioni edificatorie o da utilizzo per infrastrutture di interesse pubblico consistenti in aree agricole ai fini produttivi e/o salvaguardia ambientale devono considerarsi inedificabili anche ai sensi della L.R. 24 salva diversa specificazione del futuro P.R.G..

Parte V - Suddivisione territorio comunale in sottozone "E"

Capo I - Aree insediative a prevalenza residenziale

art. 59 – Centri rurali E 4

1. La presenza di annessi rustici utilizzati per scopi agricoli collegati ad aree agricole a ridosso o conglobate in aggregati abitativi ove prevalgono tipologie edilizie agricole specie di vecchio impianto, determina all'interno dei centri urbani subaree equiparabili a sottozone E 4; queste sono evidenziate in cartografia con apposita campitura e potranno essere definite quali ambiti di riqualificazione paesaggistico ambientale.

2. In dette aree permane la disciplina urbanistica generale dei centri urbani, in particolare la normativa della zona "A" per quanto concerne e la superficie copribile massima del 35% del lotto, con un indice fondiario massimo di 1,2 mc/mq e con l'integrazione delle presenti norme, fermi restando indici diversi previsti dal vigente P.R.G., consentendo, nel rispetto delle distanze e delle norme igieniche:

- A) il cambio di destinazione degli annessi rustici con le limitazioni parametriche previste per gli edifici di nuova costruzione (punto c);
- B) la costruzione di servizi igienici con relativo adeguamento nei fabbricati sprovvisti in deroga alla normativa delle distanze (confini e fabbricati) e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile;
- C) la costruzione di nuovi fabbricati residenziali con i seguenti parametri:
 - 1) superficie coperta minima mq 64 - massima mq 120;
 - 2) dimensioni di pianta minima ml 8 - massima m 12;
 - 3) numero dei piani 2, oltre all'eventuale piano interrato e seminterrato e al corpo di copertura. Lo stesso risulta computato come piano quando risulta abitabile per almeno mq 64;
 - 4) altezza di piano minima metri 2,50 per i vani utili residenziali, m 2,20 per i vani accessori al piano terra e/o seminterrato. Per i sottotetti altezza media abitabile non dovrà essere inferiore a metri 2,40 con un minimo di m 1,60;
 - 5) altezza del fabbricato è la differenza tra la quota media del terreno sul prospetto a valle e la quota all'estradosso delle travi portanti principali del colmo fino a un massimo di ml. 10,00;
- D) la costruzione di annessi rustici così come definite al punto f) dell'articolo 44 e con i seguenti parametri:
 - 1) Superficie coperta, altezza di piano e dimensioni di pianta determinate dalle esigenze funzionali;
 - 2) Numero massimo di piani uno, oltre al corpo di copertura;
 - 3) Altezza massima della linea di colmo ml. 8,50;

Tutti gli interventi dovranno avvenire entro la zonizzazione prevista e rispettare lo stile e la tipologia tradizionale. E' pure consentita l'inclusione di attività economiche connesse con residenza (piccolo artigianato, modesta attività commerciali legate alla vendita di prodotti agricoli).

- E) per gli edifici esistenti tutti gli interventi previsti alla parte II delle predette norme (definizione dei tipi di intervento sugli edifici esistenti) con l'istituzione dell'unità minima di intervento per gli edifici che accorpino più di tre unità abitative (per unità abitativa si intende il numero minimo divani che consente la residenza stabile nel rispetto delle norme igienico sanitarie); l'intervento sull'unità minima di intervento può anche non essere concomitante ma impegnativo per tutti i proprietari delle unità abitative interessate.

Il rilascio della concessione edilizia deve riguardare un intervento organico esteso a tutte le unità edilizia come individuata dall' assetto tipologico e architettonico originario. Per gli edifici con più proprietà la concessione dovrà essere richiesta, o comunque sottoscritta da tutti gli aventi titolo.

Resta facoltà dei proprietari, o di una parte di essi, di addivenire alla formazione del consorzio di cui all'articolo 18 della L.R. 61/85;

Resta altresì in facoltà del Comune ai sensi dello stesso articolo, di ordinare la formazione del consorzio obbligatorio fino all'intervento sostitutivo in caso inadempienza, nei casi in cui l'inerzia dei privati comporti un degrado irreversibile e pericoloso per l'incolumità pubblica, indecoroso per l'ambiente comprare le finalità di ripristino dei centri rurali.

Il Sindaco, sentita la C.E., può derogare dalle disposizioni pretette e quindi rilasciare la concessione edilizia per un intervento parziale nei seguenti casi:

- 1) quando gli interventi richiesti siano unicamente di straordinaria manutenzione consolidamento, sostituzione conforme;
- 2) per tutti i tipi di intervento, purché inquadrati in un progetto complessivo che riguarda anche le parti non di proprietà e che nel progetto modo inequivocabile:
 - a) che l'intervento parziale viene realizzato nel rispetto del grado di protezione previsto per l'edificio considerato nella sua integralità tipologica originaria e chi sono pregiudica recupero complessivo del fabbricato anche se questo avverrà per fasi successive;
 - b) che l'intervento parziale non compromettere la statica e la funzionalità della parte non di proprietà;
 - c) che l'intervento comporta una trasformazione parziale dell'edificio utile al decoro urbano.

È prevista la demolizione e ricostruzione la medesima volumetria quando le condizioni statiche dell'edificio possono compromettere la pubblica incolumità.

In questo caso dovrà essere presentata perizia giurata, firmata da tecnico abilitato, sulle condizioni statiche dell'edificio considerato è il nuovo edificio sarà soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione come una nuova costruzione.

art. 60 – Sottozone E2-AG: Edilizia rurale prevista in mutamento di destinazione d'uso

1. Tali zone riguardano gli annessi rustici e relative aree di pertinenza in presenza di attività agroturistica.
2. Per tali edifici, oltre al mantenimento della destinazione d'uso agricola sono possibili i cambi di destinazione d'uso con i criteri e limiti di cui al precedente art. 43.
3. Gli interventi dovranno avvenire nel rispetto dei gradi di protezione di cui alla parte VI.

art. 61 – Sottozone EP: edilizia produttiva artigianale confermata in zona agricola

1. Per impianti produttivi esistenti o dismessi in zona a destinazione agricola o di rispetto stradale o di corsi d'acqua, sono consentiti tutti gli interventi di cui alla parte II (Definizione dei tipi di intervento sugli edifici esistenti) con il vincolo di mantenere volume esistente.
2. Qualsiasi intervento diverso da manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere accompagnato da un progetto generale di riordino architettonico ambientale, in conformità alle direttive di cui alla parte III (Criteri tipologici costruttivi e formali).

Capo II - Aree insediative di interesse turistico

art. 62 – Aree di interesse turistico sportivo ricreativo ETSR.

1. In tali ambiti sono ammesse, oltre le destinazioni agricole, infrastrutture collegate con attività di tipo ricreativo particolarmente rivolte al turismo estivo, quali percorsi attrezzati, maneggio, equitazione, golf ecc..
2. Tale utilizzo è subordinato alla presentazione di apposito progetto e programma di intervento che sarà approvato dal consiglio comunale con la procedura prevista per i piani attuativi.

3. Tale utilizzo esclude la concomitante costruzione di edifici, fatto salvo l'allestimento delle minime costruzioni necessarie in rapporto al tipo di pratica sportiva come definita dalle disposizioni che regolamentano la disciplina.

art. 63 – Attività di campeggio

1. Il PRG individua le aree dove è ammessa la realizzazione di campeggi con strutture fisse realizzate in conformità alla L.R. 31/84; la realizzazione di campeggi è approvata dal Consiglio comunale con la procedura prevista per i piani attuativi.
2. In tutto il rimanente territorio comunale è l'attività di campeggio con tende, roulotte, camper o simili, anche se temporanea è vietata.

Capo III - Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva

art. 64 – Classifica delle colture

1. La classifica delle qualità di coltura è quella risultante dal certificato catastale rilasciato dall' U.T.E..
2. Qualora nello stato di fatto risultino colture diverse, le stesse dovranno riportare apposita certificazione dell' Istituto Provinciale per l'Agricoltura da allegarsi alla copia di richiesta di revisione formulata dall' U.T.E.: tale richiesta di certificazione e di revisione, qualora preordinata alla determinazione della capacità edificatoria il fondi rustici, deve avvenire almeno un anno prima della richiesta concessione edilizia.

art. 65 – Sottozona E2

1. Le sottozone E2 riguardano le parti del territorio di primaria importanza per la funzione agricola produttiva; in esse sono possibili esclusivamente colture agrarie; il sopravvento del bosco per rinnovazione naturale in zone lasciate incolte dovrà essere evitato.
2. Consimili alle zone E2 ma da considerare di secondaria importanza per la funzione agricola produttiva, in quanto parzialmente boscate ed in presenza di bosco in fase di stadio giovanile, risultano le zone definite E2a.
3. Queste sono soggette alla stessa normativa delle zone E2 quando siano riportate alle condizioni iniziali con funzione prettamente agricola ed eliminazione del bosco.
4. Questo dovrà risultare da apposita certificazione del proprietario del fondo convalidata dal Istituto Provinciale per l'Agricoltura.
5. Qualora risulti opportuno a causa di particolari stati degrado ambientale o di pubblico pericolo, il Sindaco potrà imporre l'intervento coattivo per gli sfalci ai sensi della L.R. 68/1987, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Nelle zone E2 sono possibili i seguenti interventi edificatori:
 - a) costruzione di case di abitazione in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale, in conformità ai parametri urbanistici di cui all'articolo 3 della L.R. 24;
 - b) i necessari interventi di manutenzione, conservazione ed adeguamento estetico e funzionale sia dei fabbricati ad uso residenziale che degli annessi rustici esistenti;
 - c) costruzione di nuovi annessi rustici, allevamenti zootecnici industriali e altri insediamenti produttivi agricoli nel rispetto dei criteri e limiti di cui all' art. 6 della L.R. 24; i limiti di superficie lorda di pavimento di cui al primo comma dell'articolo 6 della L.R. 24 con esclusione della determinazione del fondo rustico della qualità colturale a bosco e a pascolo, sono stabiliti con un massimo del 5% del fondo rustico.
7. I nuovi interventi edilizi devono essere collocati possibilmente in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscono la massima tutela del territorio agricolo e del paesaggio; essi

devono inoltre conformarsi alle specifiche direttive di ordine architettonico ambientale di cui alla parte terza del presenti norme.

8. Le sottozone E2 comprendono altresì:

- 1 - sottozone E2-1 fasce di rispetto stradale;
- 2 - sottozone E2-2 aree di rispetto paesaggistico ambientale;
- 3 - sottozone E2 3 aree di rispetto geologico;
- 4 - sottozone E2-4 aree agricole in ricomposizione ambientale.

9. Le sottozone E2-1/E2-2/E2-3/E2-4 presentano condizioni limitative per l'edificabilità indicate dalle specifiche norme.

art. 66 – Sottozone E2-1: fasce di rispetto stradale

1. Tali zone sono analoghe alle E2 dal punto di vista produttivo agricolo, salvo che in esse è vietata ogni nuova costruzione.
2. Tali fasce devono considerarsi di protezione alla viabilità per consentire, anche in futuro, le opere di manutenzione, ampliamento ed aggiornamento che si rendessero necessarie; esse devono essere tenute sgombrere da alberature che limitano la visibilità; sono fatte salve le zone a bosco all'interno delle quali l'Ente gestore della strada provvederà al taglio strettamente necessario alla sicurezza del traffico.
3. Quando all'interno della fascia di rispetto stradale insistono edifici, gli stessi possono essere interessati agli specifici interventi ammessi, purché eventuali spostamenti di sedime e/o ampliamenti non comportino la riduzione della distanza preesistente tra edificio ed il ciglio stradale.
4. I proprietari frontisti strade comunali sono tenuti, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 892 del Codice Civile, al taglio delle piante di altofusto.
5. In caso di inottemperanza il sindaco potrà, senza alcun preavviso, intervenire mediante i servizi comunali addebitando i relativi costi delle operazioni all'utente inottemperante, o, se del caso, trattenere a disposizione dell'amministrazione comunale il legname di risulta.

art. 67 – Sottozone E2-2: Aree di rispetto paesaggistico ambientale

1. In tali zone, evidenziate con idonea campitura nelle tavole progettuali, è esclusa la costruzione di qualsiasi tipo di edificio, anche a carattere precario, l'ampliamento degli edifici esistenti ed il cambio di destinazione degli annessi rustici esistenti.
2. Gli interventi per gli edifici esistenti dovranno avvenire nel rispetto del grado di protezione assegnato e comunque secondo quanto previsto nella parte VI.
3. In queste aree rientrano i vari con visuali di ampiezza considerevole all'interno dei quali è vietato il rimboschimento artificiale ed il cambio di coltura.

art. 68 – Sottozone E2-3: Aree di rispetto geologico.

1. Si tratta di zone adiacenti a zone instabili, interessate da fenomeni franosi in atto o suscettibili di verificare nel corso del tempo qualora non siano compiuti interventi di stabilizzazione a lunga scadenza; comprendono altresì gli abitati i soggetti a trasferimento come da DPR numero 1264 del 27/12/1958.
2. In tali sottozone è esclusa la costruzione di qualsiasi nuovo edificio.
3. Eventuali edifici di abitazione esistente esclusi quelli previsti in trasferimento possono essere abitati solo a seguito di indagine geologica tecnica, in base al DM 11/3/1988, che assicuri la stabilità, indicando gli interventi necessari allo scopo; negli edifici esistenti potranno trovare adempimento quegli interventi edilizi previsti dalle indagini geologico-tecnica.
4. In tali zone non sono ammessi cambi di destinazione degli eventuali annessi rustici esistenti, i quali possono subire soltanto interventi manutentori con l'esclusione di qualsiasi ampliamento.

art. 68 bis – Sottozone E2-4: aree agricole in ricomposizione ambientale

1. Si tratta di un ambito agricolo interessato da coltivazione di cava operante secondo apposito piano di coltivazione che prevede la ricomposizione ambientale del sito e nel quale non sono consentiti interventi di nuova edificazione ai sensi della l.r. 11/2004.
2. In tale area agricola l'attività di cava è disciplinata dalla l.r. 44/1982 e dalla normativa applicabile del Piano Regionale dell'Attività di Cava adottato con D.G.R. n.2015/2013; per le aree esterne dalla perimetrazione autorizzata la disciplina è quella di cui al precedente art. 65 c.2.
3. Il P.I. consente, nell'ambito dell'attività di cava autorizzata, la realizzazione e gestione di impianti mobili o smontabili di trattamento dei materiali di cava previo convenzionamento che preveda, con atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'art. 11 della l. 241/1990, la loro completa rimozione entro i termini previsti per il completamento della ricomposizione ambientale.
4. A seguito della completa ricomposizione ambientale l'ambito potrà:
 - essere utilizzato secondo quanto previsto dal precedente art. 62 c.3;
 - essere utilizzato a fini ambientali e ricreativi compatibili con il contesto ambientale, la prossimità al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e la normativa del P.A.T.I., secondo la disciplina ammessa dal P.I. nelle zone di tipo E2.
5. Con riferimento all'attività di cava le distanze dai confini nonché ulteriori distanze minime e fasce di rispetto vengono determinate dall'autorizzazione regionale al piano di coltivazione ed alle disposizioni del P.R.A.C. in quanto applicabili
6. Sono fatte salve disposizioni diverse da parte della pianificazione regionale di settore urbanistica ed in materia di geologia ed attività estrattive.

art. 69 – Sottozone E1 : Esclusione

1. In tutto il territorio comunale non si riconoscono sottozone E1 caratterizzate da produzione tipica o specializzata, di cui all'articolo 11 della L.R. 24.
2. Il Comune esclude tale qualifica alle zone a bosco (che soggiacciono a normativa specifica) riconoscendo la qualifica di zona E1 solo per le produzioni agrarie specializzate.
3. Eventuali cambi di coltura futuri all'interno delle zone E2 possono comportare la riclassificazione dell'area E1, nel qual caso il Comune procederà alla perimetrazione della nuova area ed al suo interno saranno possibili interventi di cui all'articolo 11 della L.R. 24.

Capo IV - Zone vincolate

art. 70 – Sottozona EC: aree di rispetto cimiteriale

1. In queste zone è vietata qualsiasi costruzione anche a carattere precario.
2. Le zone di rispetto saranno mantenute a prato o a bosco in conformità al carattere dei siti esistenti.

art. 71 – Sottozone EB zona a bosco

1. Le sottozone EB comprendono i terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva, origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, nelle quali interventi sono disciplinati dalla L.R. 13/9/1978 n. 52.
2. I terreni classificati a bosco e privi temporaneamente della vegetazione forestale per cause naturali o per l'intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.
3. Sono ammessi nuovi rimboschimenti nelle aree specificatamente indicate nella cartografia di piano e nelle sottozone di rispetto geologico E2-3.
4. Ai fini del mantenimento delle aree silvo/pastorali montane e per favorire lo sfalcio delle praterie in quota e la pulizia dei boschi, per gli aventi titolo secondo la L.R. 24/85 è ammessa la realizzazione di

annessi rustici di tipologia locale funzionali all'esercizio delle pratiche agricole quali accessori per i mezzi ed i prodotti.

5. Norme vincolanti e soggetti abilitati:

- a) la superficie minima del fondo rustico deve essere di mq 3.000 in unico appezzamento, all'interno del quale verrà realizzato il nuovo volume;
- b) l'indice di copertura massimo ammesso è dello 0,5%;
- c) dimensioni massime m. 4,00 x 4,00 e minime m, 3,00 x 3,00;
- d) altezza massima: ml. 3,50 misurati dal piano di calpestio all'intradosso del colmo di copertura, ridotta a ml. 3,00 nel caso di intervento minimo. Nel caso di terreno in declivio è ammessa una struttura di sostegno di altezza massima di ml. 1,00 (esclusa dall'altezza totale) da realizzarsi con basamento in pietra a vista;
- e) i tamponamenti saranno a tavole verticali al naturale ed a giunti piani (eventuali preservanti dovranno essere incolori);
- f) la copertura sarà a due falde simmetriche con il colmo parallelo alla massima pendenza del terreno e pendenza variabile fra il 40 ed il 45%;
- g) il manto di copertura sarà preferibilmente in scandole di larice o lamiera testa di moro. E' ammessa la realizzazione di una canna fumaria in acciaio o in rame;
- h) è ammessa l'apertura di un unico portone di accesso in tavole verticali della larghezza massima di m 1,80 e di una finestra delle dimensioni di cm 50 x 50;
- i) non è consentita la realizzazione di aperture o materiali difformi da quelli previsti ai precedenti punti.

6. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui ai singoli gradi di protezione.

7. Resta in facoltà del Comune ordinare interventi silvoculturali necessari alla salvaguardia del mantenimento e della produzione dei boschi esistenti nel territorio comunale, compreso l'intervento sostitutivo ed inoltre l'imposizione della pulizia del sottobosco dopo il taglio della "consegna" (quantitativo di legna annuale rilasciato ai cittadini) ai sensi dello specifico regolamento rurale comunale.

art. 72 – Zone soggette a vincolo idrogeologico

1. Riguarda il complesso di terreni già vincolati, a delicato equilibrio idrogeologico, nei quali interventi colturali, edilizi ed in genere di alterazione dell'aspetto morfologico preesistente, sono soggetti alla disciplina di cui al titolo I del R.D.L. 30/12/1923 numero 3267, successivo regolamento numero 1126 del 1926 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La domanda per l'esecuzione di lavori all'interno di queste zone, dovrà essere inoltrata al Servizio Forestale Regionale di Belluno specificando il tipo di lavoro, località, foglio, mappale e tempi di esecuzione.

art. 73 – Zone dei corsi d'acqua

Zone di fiumi e torrenti vincolati ai sensi della L. 8/8/1985, n. 431

1. Sono quelle occupate dai corsi d'acqua, anche a carattere torrentizio, comprese le golene e le anse che vengono a formarsi lungo gli alvei delle medesime, le lame e i pozzi esistenti.
2. In tali zone è vietata qualunque manomissione che non si renda necessaria per la regolazione del regime idrico, il controllo dell'erosione, per la difesa idrogeologica dei versanti; gli eventuali interventi saranno compiuti dalla pubblica amministrazione nell'ambito delle specifiche competenze.
3. Nei corsi d'acqua minori e quelli interni le proprietà private possono essere compiuti interventi di regolazione da parte dei privati, previo benestare del Servizio Forestale Regionale e/o del Genio Civile.
4. Gli interventi che altera l'aspetto preesistente dei luoghi e degli edifici da effettuarsi negli ambiti segnati (m 150, in proiezione orizzontale, dalla sponda sia di destra che sinistra orografica) dei torrenti Cordevole e Val Imperina (per km 1,00 verso monte dalla confluenza) possono essere eseguiti previo parere della commissione Provinciale per i Beni Ambientali e superiore approvazione del Ministero dei Beni Culturali e Soprintendenza ai sensi della Legge 08/08/1985 n.431.

art. 74 – Ambiti del Parco delle Dolomiti Bellunesi

1. Tale ambito riguarda il complesso alpinistico a sud del T. Imperina, di elevato valore naturalistico e paesaggistico in parte già individuato dal PTRC nonché dal decreto istitutivo del Parco delle Dolomiti Bellunesi, nel quale va applicata la specifica normativa di salvaguardia ambientale.

Parte VI - Tutela dei beni culturali ed ambientali.

art. 75 – Gradi di protezione.

1. L'analisi del patrimonio edilizio rurale esistente consente di attribuire valori di merito desunti dall'età dell'edificio e dalle caratteristiche architettoniche, tipologiche ed ambientali rilevate su ogni singolo fabbricato, dallo stato di conservazione dei suoi caratteri originari.
2. Vengono distinti cinque gradi di protezione:

I° Edifici antichi di interesse tipologico, ambientale e testimoniale

Appartengono a questa categoria edifici che costituiscono un esempio qualificante nella "cultura edilizia" del territorio.

II° Edifici antichi o recenti in continuità con le tradizioni del luogo

Si identificano in questa categoria gli edifici che per attributi tipologici, costanti strutturali ed elementi architettonici, riferiscono la continuità di una tradizione, di un costume, o esprimono solo parzialmente (a causa di alterazioni e modifiche) un esempio significativo de "cultura edilizia" del territorio.

III° Edifici vecchi, recenti o moderni, in contrasto con la tipologia o con l'ambiente

Appartengono a questa categoria tutti quegli edifici che per caratteristiche formali, materiali impiegati, opere di finitura e decorazioni non possono essere considerati esempi di una cultura edilizia locale e pertanto sono da ritenersi in contrasto con le peculiarità tipologiche ed ambientali del luogo.

IV° Preesistenze recuperabili

Si identificano in questa categoria le parti di edifici, opere strutture murarie che testimoniano la preesistenza di un fabbricato documentandone l'assetto planivolumetrico e formale. Questo avviene quando esiste il solaio del piano terra e seminterrato e/o i muri immediatamente sovrastanti con il piano di imposta della trave di banchina.

V° Ruederi

Sono così classificate quelle opere o strutture murarie che testimoniano la preesistenza di un edificio senza per questo documentare l'assetto planivolumetrico e formale dello stesso.

art. 76 – Edifici con grado di protezione I°

1. Per gli edifici segnalati con grado di protezione I° è prevista la conservazione dei caratteri originari; essi possono essere assoggettati ai soli tipi di interventi eseguiti con criteri di restauro di cui alla Parte II, Capo I.
2. Qualsiasi intervento diverso da ordinaria manutenzione deve prevedere l'obbligatorio ripristino dei caratteri originari eventualmente alterati e la rimozione delle superfetazioni degradanti.
3. E' ammesso il recupero delle superfetazioni volumetriche corrispondenti a corpi minori e accessori, purché convenientemente ordinate nel rispetto dei criteri di cui alla parte III e quando tale recupero non pregiudichi la comprensione dell'assetto tipologico e architettonico dell'edificio principale.

art. 77 – Edifici con grado di protezione II°

1. Per gli edifici con grado di protezione II° vale la norma del precedente articolo 76 salvo che per essi sono possibili anche interventi di riprogettazione ai sensi della parte II Capo II delle presenti norme; l'aumento volumetrico di cui all'articolo 39 è concesso solo per le abitazioni esistenti; non è applicabile per i rustici che a seguito delle presenti norme abbiano subito modifica della destinazione d'uso.

art. 78 – Edifici con grado di protezione III°

1. Per tali edifici sono previsti interventi di correzione per un adeguato inserimento ambientale in conformità ai (criteri tipologici costruttivi e formali), a cui devono essere sottoposti in concomitanza con qualsiasi intervento diverso dalla ordinaria e straordinaria manutenzione; tali edifici possono essere demoliti ed integralmente ricostruiti.

art. 79 – Edifici con grado di protezione IV° e V°

1. Per tali edifici è prevista la ricostruzione del fabbricato completo nella sua interezza, rispettando quanto previsto nella Parte III (Criteri tipologici costruttivi e formali) e nelle indicazioni circa i requisiti specifici dell'edilizia rurale di cui alla parte IV (requisiti specifici dell'edilizia rurale).

2. È prevista la demolizione e ricostruzione della medesima volumetria, senza spostamento di sedime, quando le condizioni statiche dell'edificio possono compromettere la pubblica incolumità.

3. In questo caso dovrà essere presentata perizia giurata, firmata da un tecnico abilitato, sulle condizioni statiche dell'edificio considerato.

4. I ruderi segnalati, con grado di protezione V°, non possono essere ricostruiti.

art. 80 – Elementi puntuali significativi

1. Si identificano in tale categoria elementi minori presenti nel territorio agricolo quali fontane, cappelle e capitelli, cippi, particolari decorativi artistici, che testimoniano la cultura materiale e religiosa delle collezioni passate.

2. Per essi si prescrive il restauro e la conservazione, indipendentemente dalla specifica norma di area o dell'edificio adiacente. Rientrano in questa categoria sia gli elementi segnalati, sia quelli che dovessero emergere in scoperte successive a quelli documentati nella fase di rilievo per il progetto di intervento; tali elementi andranno sempre esaurientemente illustrati con documentazione grafica e fotografica.

art. 81 – Deroghe

1. Il sindaco ha la facoltà di rilasciare concessione edilizia in deroga alle norme della presente parte VI, con esclusione quindi della protezione degli edifici di valore storico ambientale, in presenza di interventi con finalità agricole produttive, qualora l'imprenditore agricolo dimostri, mediante certificato dell'IPA, che la trasformazione del rustico esistente rientra in un programma aziendale pluriennale di attività, che l'applicazione dei "gradi di protezione" effettivamente ostacoli l'esercizio dell'attività, che non vi siano soluzioni alternative nell'ambito del fondo rustico di appartenenza.

Parte VII - Nuovi interventi edilizi

art. 82 – Richiamo alla normativa generale

1. I nuovi interventi ammessi devono sempre aspettare i presupposti e limiti di cui alla L.R. 24 salvo le integrazioni e maggiori restrizioni di cui alle presenti norme.
2. In particolare vanno sempre applicati i "criteri tipologici e costruttivi e formali" di cui alla parte III e rispettate le indicazioni circa i requisiti specifici dell'edilizia rurale di cui alla parte IV.
3. Per l'edilizia residenziale di ogni tipo, interventi ammessi - per una nuova costruzione o per ampliamento di costruzioni esistenti - si intendono concessi una sola volta; tale beneficio deve risultare da apposito atto di vincolo di non ulteriore edificazione, registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e nell' apposito "registro fondiario comunale" ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24.
4. Il regolamento edilizio generale va applicato quando non contrastante.
5. In caso di contrasto di norma va applicata la presente per le zone agricole.
6. In assenza di richiamo specifico si intende che la concessione edilizia è rilasciata per intervento diretto a seguito di domanda del titolare o avente diritto.

art. 83 – Abitazioni civili

1. La costruzione di nuovi fabbricati residenziali è regolamentata dai seguenti parametri:
 - 1 - superficie coperta minima di mq 64 massima mq 120;
 - 2 - dimensione di pianta minima m 8 massima m 12;
 - 3 - numero dei piani due, oltre all'eventuale piano interrato e/o seminterrato e al corpo di copertura. Lo stesso risulta computato come piano quando risulta abitabile per almeno 64 mq;
 - 4 - altezza di piano minima metri 2,50 per i vani utili residenziali, m 2,20 per i vani accessori al piano terra e/o seminterrato. Per i sottotetti altezza media abitabile non dovrà essere inferiore a metri 2,40 con un minimo di metri 1,60;
 - 5 - altezza del fabbricato è la differenza tra la quota media del terreno sul prospetto a valle è la quota all'estradosso delle travi portanti principali del colmo fino a un massimo di m 10,00.

art. 84 – Ampliamento di abitazioni civili

1. E' prevista la possibilità di ampliamento fino ad un massimo di mc 800 (1200 mc in presenza dei requisiti per agriturismo) delle abitazioni esistenti in zona agricola, purché stabilmente abitate a partire dal 1 gennaio 1978; qualora la cubatura esistente raggiunga i limiti di cui sopra, saranno comunque possibili gli ampliamenti per questioni igieniche e tecnologiche di cui all'art. 39 per un massimo del 10% del volume esistente.

art. 85 – Abitazioni rurali

1. Sono ammesse nuove costruzioni rurali oltre nei centri E4, nelle sottozone E2.
2. Il soggetto richiedente deve essere imprenditore agricolo a titolo principale e ricavare dalle attività agricole almeno il 60% del proprio reddito; devono sussistere inoltre i requisiti e i parametri dimensionali di cui all'articolo 3 della L.R. 24. Il nuovo volume ammesso non può superare i mc 600.
3. La necessità di edificare nuove case rurali deve essere certificata dall'IPA sulla base della consistenza e del programma di attività dell'azienda agricola e previa verifica dell'impossibilità di soddisfare tale esigenza mediante recupero di edifici (anche annessi rustici) esistenti nel fondo agricolo di pertinenza.

art. 86 – Ampliamento di abitazioni rurali

1. Le abitazioni rurali esistenti, purché abitate dall'imprenditore agricolo, possono essere ampliate fino a un massimo di mc 800 (1200 in presenza dei requisiti per agriturismo) possono in ogni caso essere ampliate fino ad un massimo del 20% del volume preesistente.

art. 87 – Edifici (o parti) da destinare ad agriturismo

1. Le costruzioni di nuovi volumi abitativi destinati e soggiorno temporaneo di turisti sono ammessi come ampliamento, fino ad un massimo di mc 1200, di case di abitazione già esistente; sono comunque escluse nuove costruzioni isolate dalle preesistenti da destinare ad agriturismo.
2. I requisiti dei soggetti richiedenti ed i presupposti per l'esercizio dell'attività di agriturismo devono risultare dall'applicazione della L.R. 15/7/1986, n. 31 e successive modifiche:
 - a) il soggetto richiedente il cambio di destinazione d'uso deve dimostrare il possesso di un fondo rustico collegato all'edificio; il fondo rustico deve essere in proprietà del richiedente ed essere asservito da atto di vincolo ventennale;
 - b) Il fondo rustico deve presentare una superficie minima di terreni classificati prato, prato arborato, seminativo arborato per una superficie complessiva non inferiore a 2 ha; i terreni relativi devono essere situati entro il cerchio di 2 km di raggio centrato sull'edificio interessato;
 - c) Il richiedente la concessione deve impegnarsi, con atto unilaterale d'obbligo, ad eseguire le pratiche colturali pertinenti al fondo rustico con le modalità e nei tempi previsti dalle consuetudini locali;
 - d) Il fondo rustico e l'edificio pertinente non possono essere alienati separatamente o per parti; in caso di alienazione totale, il nuovo proprietario ne assume i vincoli ed obblighi relativi;
 - e) Il venir meno, anche di uno solo, dei requisiti di cui sopra, comporta la revoca della concessione per uso agricolo turistico dell'edificio e di ripristino delle condizioni d'uso d'origine;

art. 88 – Nuovi annessi rustici

1. La costruzione di nuovi annessi rustici è prevista nell'ambito delle sottozona E4 con i parametri dimensionali e il rispetto delle distanze fissati dalla L.R. 24 e dalle presenti norme.
2. Possono ottenere concessione edilizia per annessi rustici sono gli imprenditori agricoli a titolo principale; deve risultare inoltre sempre funzionale alla conduzione del fondo.
3. Soggetti diversi dagli imprenditori agricoli possono richiedere la costruzione di accessori rurali minori per le necessità collegate allevamento di animali domestici destinati all' autoconsumo della famiglia o per le necessità culturali dei fondi sprovvisti di annesso rustico; nel primo caso dovranno risultare pertinenza a casa adibita alla famiglia residente nel comune, nel secondo caso pertinenza a fondi per i quali sussiste l'impegno (da parte del richiedente) ad eseguire lo sfalcio e le altre pratiche culturali previste necessarie.

Parte VIII - Norme transitorie e finali

art. 89 – Deroghe

1. Il sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare dalle prescrizioni del PRG, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 80 della L.R. 61/85 e per quanto previsto all'art. 80.

art. 90 – Norma temporanea

1. La presente variante sostituisce gli strumenti urbanistici vigenti nel comune per quanto riguarda le zone interessate direttamente dalla predetta variante.

art. 91 – Misure di salvaguardia

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente è sostituita con quanto previsto dalle norme di attuazione e dal R.E.C. del PRG.

2. Nel periodo di salvaguardia, disposizioni e norme in contrasto con la presente variante adottata sono sospese in attesa dell'approvazione di quest'ultima per le domande accoglibili, va applicata la normativa più restrittiva tra quella adottata e quella preesistente.

ZONE A STANDARD, DI RISPETTO, E DI VINCOLO SPECIALE

art. 92 – Aree per gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico od a parcheggi

1. Ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444 e della Legge R. 2 maggio 1980 n° 40 sono indicate nelle planimetrie del Piano Regolatore Generale, con distinta grafia, le aree per l'istruzione, per attrezzature di interesse comune, per spazi pubblici a parco, gioco, sport e verde non attrezzato e le aree per parcheggi, che vanno realizzate nelle ubicazioni previste dal Piano Regolatore Generale.

2. Per la realizzazione delle:

a) attrezzature per l'istruzione dell'obbligo (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo), dovrà rispettarsi la legislazione vigente in materia ed in particolare le norme contenute nel D.M. 21.3.70 (norme tecniche relative all'edilizia scolastica ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di edilizia scolastica);

b) le attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, commerciali, amministrative, per pubblici uffici, ecc.) la superficie coperta dell'edificio ivi comprese le eventuali parti a carattere residenziale ammesse per abitazione, strettamente necessarie alla conduzione ed all'esercizio dell'attrezzatura, non potrà superare il 50% della superficie del lotto su cui deve sorgere la costruzione. Il numero dei piani non può essere superiore a tre con un'altezza massima di m. 9. Per quanto riguarda gli altri valori stereometrici vien fatto riferimento ai punti c) d) e) dell'Art. 18 (zone "C1");

c) nelle aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport ed a verde nonché;

d) nelle aree a parcheggio, è vietata l'edificazione con l'eccezione dei volumi strettamente tecnici che, pur nel rispetto della tipologia edilizia, non devono superare i 600 mc. con un'altezza massima di m. 5.50. Agli edifici con destinazione d'uso residenziale eventualmente esistenti all'interno delle aree suddette, non sono concessi aumenti di volume salvo le esigenze di carattere igienico-sanitarie: in tal caso l'ampliamento non può superare il 15% del volume esistente con un massimo di 150 mc. per ciascun fabbricato;

e) area verde in località "Lach"

In tale area, individuata con il numero 18 nella tavola di P.R.G. negli spazi per servizi ad uso pubblico dedicati a verde, gioco, sport, è consentito l'utilizzo per eventuali attività a carattere sportivo della porzione pianeggiante a pianta grossolanamente rettangolare posta in prossimità della strada Rivamonte-Frasenè, già usata in passato per tale scopo; è inoltre consentita l'installazione di semplici strutture per svago ricreativo (piazze attrezzate a pic-nic, tavoli, panchine, ecc.).

Per queste attrezzature è ammesso l'impiego di legno, pietra e, limitatamente agli accessori, di metallo. Le strutture dovranno essere ubicate in posizioni sicure per gli utenti e tali da non creare pericolo di incendio; in ogni caso dovranno essere installate adeguate attrezzature antincendio.

In quest'area è vietata l'edificazione, con l'eccezione di volumi strettamente strumentali all'utilizzo della zona, nel rispetto della tipologia edilizia, con un'altezza massima di m 4,50 ed un volume massimo complessivo di 200 mc riferito all'intera area. Ogni intervento è comunque subordinato ai pareri favorevoli della Commissione Edilizia e del Consiglio Comunale, e soggetto a rilascio di autorizzazione per le strutture e concessione edilizia per gli edifici.

3. Gli Enti Pubblici ed i privati, singoli o associati, possono realizzare direttamente interventi per l'attuazione di opere e servizi, in area di proprietà o in diritto di superficie, a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali ed i programmi comunali.

4. Le modalità della realizzazione, dell'uso e dell'eventuale successivo trasferimento di aree ed opere al Comune sono determinate con apposita convenzione che deve essere approvata dal Consiglio Comunale.

5. Le attrezzature di cui al presente articolo possono venire realizzate:

a) come impianto di uso pubblico (tale fattispecie si configura quando viene stipulata una convenzione con il Comune che stabilirà le modalità di fruizione);

b) come impianto pubblico, realizzato dall'Ente istituzionalmente competente.

6. Nelle zone di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di parcheggi al piano inferiore; essi potranno anche essere sostitutivi di quelli in superficie consentendo di adibire la superficie di copertura ad altra destinazione pubblica.
7. Ferma restando la superficie minima prevista a standard, su tali aree è ammesso l'intervento da parte dei privati per la realizzazione di parcheggi al piano inferiore previa stipula di una convenzione che definisca gli aspetti di interesse pubblico.
8. E' sempre ammesso l'accesso a fondi interclusi adiacenti ad aree a parcheggio attraverso le superfici previste a parcheggio previa cessione di eguale superficie in continuità od adiacenza allo stesso.
9. In caso di impossibilità o inopportunità è facoltà del Comune monetizzare la superficie sottratta allo standard destinando i proventi all'acquisizione di superfici a standard.

art. 93 – Zone vincolate

1. Rientrano nelle zone vincolate le aree del territorio Comunale non edificandi ai sensi della Legge 17 ottobre 1967 n° 983 (zone di rispetto dei cimiteri), ai sensi della Legge 1 giugno. 1939 n° 1089 (tutela delle cose di interesse artistico e storico) ed ai sensi della Legge 6 agosto 1967 n° 765 e D.M. 1 aprile 1968 (distanze minime a protezione del nastro stradale); il Piano Regolatore Generale con distinta grafia individua inoltre alcune aree con vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n° 1497 (tutela delle bellezze naturali) ed ai sensi degli articoli 27 e 28 della. Legge Regionale 2 maggio 1980 n° 40.
2. Nelle zone vincolate è vietato procedere a qualsiasi nuova costruzione.
3. Per quanto riguarda le zone vincolate a rispetto idrogeologico, vedasi l'Art. 10 della presente normativa.
4. Nelle zone di rispetto dei cimiteri è ammessa la costruzione di manufatti attinenti ai servizi tecnici cimiteriali.

art. 94 – Verde privato vincolato

1. Sono aree di particolare interesse ambientale, paesaggistico o di arredo urbano; comprendono inoltre porzioni di territorio che, per la loro peculiare localizzazione, rendono opportuna la conservazione dello stato attuale.
2. All'interno di queste aree, è vietato qualsiasi intervento di carattere costruttivo così come qualsiasi trasformazione o manomissione per messa in opera di elementi che non presentino un preminente interesse pubblico, con l'eccezione di parcheggi interrati a servizio delle abitazioni; eventuali interventi dovranno prestare particolare attenzione ai valori ambientali e paesistici e non variare la plastica del territorio.
3. Per le preesistenze edilizie ad esclusiva destinazione residenziale sono consentiti, oltre che gli interventi previsti dalla L.457/1978, ampliamenti volumetrici con destinazione d'uso residenziale o compatibile fino al 20% del volume esistente, con un massimo di 150 mc., e comunque nel rispetto dei G.d.P. vigenti.
4. Tali potranno altresì essere utilizzate a verde, parco, giardino, parcheggio alberato, strutture sportive private senza edificazione di elementi fuori terra.
5. L'indice di edificabilità, pari a 0,01 mc/mq è computabile ai fini dell'edificabilità delle aree finitime a destinazione residenziale per la determinazione del rapporto di edificabilità delle aree finitime stesse.

DISPOSIZIONI NORMATIVE GENERALI

art. 95 – Decadenza di licenza e di autorizzazioni

1. L'approvazione del Piano Regolatore Generale, comporta la decadenza dell'autorizzazione a lottizzare e delle concessioni ad edificare in contrasto con le disposizioni del Piano, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data d'inizio.
2. Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, la concessione si intende revocata per la parte non realizzata.

art. 96 – Poteri di deroga

1. Il Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia e previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto della legislazione vigente, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle presenti norme di attuazione, in conformità alla L.R. n° 61/85 Art. 80.

art. 97 – Norme abrogate

1. Dal giorno dell'entrata in vigore delle presenti norme, tutte le prescrizioni regolamentari emanate dal Comune, che risultino contrarie od incompatibili con le Presenti norme, sono sostituite da queste.

PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

art. 97 – PNDB – Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

1. Il PRG recepisce il vigente Piano Ambientale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (G.U. n. 21/2001), d'ora in poi PNDB, riportando nella tav. 23c in scala 1:5.000 gli azzonamenti, nonché gli elementi grafici di indirizzo, prescrizione e vincolo previsti dallo stesso.
2. La variante 1/2010 sostituisce integralmente le previsioni del PRG vigente all'interno dell'area del PNDB, con le eventuali eccezioni specificate nei successivi articoli, recependo le disposizioni del Piano Ambientale del PNDB comunque in vigore dal momento della sua approvazione.
3. Il Piano del Parco sostituisce automaticamente le prescrizioni e i vincoli:
 - del P.T.R.C. della Regione del Veneto;
 - del P.T.C.P. della Provincia di Belluno;
 - di altre norme di Piani di Settore regionali e provinciali;
 - delle norme e regolamenti del PRG vigente del Comune di Rivamonte Agordino; tali normative comunali possono comunque applicarsi ove non incompatibili con prescrizioni e vincoli previsti dal Piano Ambientale.
4. La variante n.1/2010 di adeguamento del PRG al Piano Ambientale del Parco interviene:
 - traducendo alla scala di PRG gli azzonamenti funzionali del Piano Ambientale entro il perimetro del P.N.D.B (art. 57.2), ed in particolare:
 - a) "PNDB – RG/B1: aree a riserva generale orientata di tipo B1;
 - b) "PNDB – RG/B2: aree a riserva generale orientata di tipo B2;
 - c) "PNDB – AP": aree di protezione di tipo C;
 - d) "PNDB – PES: aree di promozione economica e sociale di tipo D.
 - traducendo alla scala di PRG gli azzonamenti del Piano Ambientale entro il perimetro del PNDB relative alla vulnerabilità delle aree (art. 99);
 - precisando le modalità di intervento sugli edifici esistenti all'interno del perimetro del PNDB insistenti nel Comune di Rivamonte Agordino (art. 100, 101);
 - individuando su appositi estratti in scala 1:2.000 e 1:5.000 le aree esterne al perimetro del PNDB previste a standard pubblico o rispetto viario dal P.RG vigente utilizzabili per la localizzazione di attività di supporto (aree attrezzate) a servizio del Parco compatibili con l'azzonamento esistente e senza che ciò costituisca variante allo stesso se non in termini di riproposizione del vincolo di PRG qualora scaduto (art. 102);
 - recependo il tracciato degli itinerari tematici del Piano Ambientale ove esterni al perimetro del PNDB come modalità di co-utilizzo dei tracciati di viabilità esistente (art. 102).
5. La variante non prevede pertanto nuovi azzonamenti esternamente al perimetro del PNDB.

art. 98 – PNDB – Zonizzazione funzionale

1. La disciplina degli azzonamenti funzionali di tipo PNDB è la seguente:
 - a) "PNDB – RG/B1: aree a riserva generale orientata di tipo B1:
le zone di riserva generale orientata si collocano prevalentemente nelle parti di territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregressi usi silvo-pastorali ormai da tempo cessati.
Nelle riserve di tipo RG/B1 i sistemi ecologici quasi sempre sono interessati da processi di evoluzione progressiva; di qui l'opportunità di provvedere sia ad interventi mirati ad accelerare i processi rievolutivi attraverso la rimozione o la mitigazione di fattori che frenano il recupero di condizioni di maggior pregio ecologico e naturalistico, sia, all'opposto, interventi orientati a mantenere gli attuali valori, bloccando le tendenze evolutive in corso qualora esse dovessero condurre ad assetti di minor valore ecologico.

Nelle zone di riserva generale orientata va dunque perseguita, secondo i casi, o la tutela degli attuali valori naturalistici, oppure la valorizzazione o il ripristino naturalistico quando si tratti di sistemi degradati, ma con ottime potenzialità di recupero. Il regime di riserva generale orientata è compatibile con la fruizione turistica; il flusso dei visitatori sarà il più possibile mantenuto all'esterno delle zone più vulnerabili attraverso la regolamentazione della rete dei sentieri, così come indicati nelle tavole di progetto.

A norma dell'art. 12 della L. 394/91, le zone di riserva generale orientata potranno accogliere attività produttive, purché esse non generino sensibili trasformazioni nella struttura del territorio e dei suoi sistemi, tali cioè da determinare incremento della loro vulnerabilità.

Per questo motivo nelle zone di riserva generale orientata le utilizzazioni forestali previste dai vigenti piani di assestamento saranno eseguite coi criteri stabiliti dal Regolamento del Parco e sotto il controllo del personale dell'Ente o, previa convenzione, del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente. Tali criteri porranno particolare attenzione alla tutela degli habitat faunistici.

Nelle zone di riserva generale orientata potranno essere mantenute le attuali attività zootecniche. Il pascolo vi potrà esser anche ripristinato qualora risulti che per esso non si attiveranno meccanismi di degrado ecosistemico.

Nei limiti di quanto ammesso alla lettera b, art. 12 della Legge 394/91, sono dunque anche ammessi interventi sulle strutture edilizie a supporto delle attività silvo-pastorali.

b) “PNDB – RG/B1: aree a riserva generale orientata di tipo B2:

nelle zone di riserva generale orientata di tipo B2 rientrano le parti di territorio che sono portatrici di valori naturalistici tra i più elevati, sul piano biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico, del tutto simili a quelli inseriti nelle riserve integrali.

In esse tuttavia si esercitano, da sempre e con modalità assolutamente compatibili col perdurare dei valori suindicati, le tradizionali pratiche dell'escursionismo alpino e dell'alpinismo, com'è documentato dall'esistenza di sentieri storici (Alte vie delle Dolomiti) e da una ricca documentazione bibliografica ed iconografica.

Per tali motivi queste zone B2, assimilabili per significato alle riserve integrali, vengono ad esse equiparate ai fini del regime di tutela, essendovi comunque ammesse le attività escursionistiche ed alpinistiche secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco.

Relativamente a tale regime di tutela le norme relative alle zone di riserva integrale prevedono:

- che in tali aree la tutela sarà passiva, non essendovi previsto alcun intervento, tranne quelli richiesti dal verificarsi di eventi potenzialmente catastrofici;
- che, oltre alle attività istituzionali del Parco, nelle zone di riserva integrale sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente e con le modalità stabilite dal Regolamento del Parco, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica;
- che le zone di riserva integrale sono segnalate sul terreno e l'accesso vi sarà limitato, al di fuori dei sentieri previsti nella cartografia di progetto, attraverso i più appropriati sistemi di dissuasione;
- che nelle zone di riserva integrale non verranno praticate utilizzazioni forestali né si eserciterà il pascolo e lo sfalcio dell'erba.

c) “PNDB – AP”: aree di protezione:

le aree di protezione sono individuate tra quelle che attualmente sono interessate da attività silvo-pastorali che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici.

Nelle aree di protezione l'Ente Parco promuove la continuità delle tradizionali attività rurali, sia attraverso il recupero e il miglioramento delle strutture e delle infrastrutture ad esse storicamente destinate, sia attraverso lo sviluppo di un organico insieme di incentivi capaci di rendere economicamente e socialmente sostenibile l'attività primaria, anche in interazione con quella artigianale e con quella a servizio del turismo e dell'educazione ambientale, nonché stabilendo per

esse le forme di integrazione più efficaci, purché risultino compatibili con gli obiettivi di tutela del Parco.

Allo scopo saranno individuati e applicati i sistemi economici, tecnici e tecnologici, più idonei al recupero funzionale dei prati e dei prato-pascoli, mirando anche a conservare ampi elementi del paesaggio vegetale che altrimenti sarebbero destinati ad essere cancellati dallo spontaneo recupero di sistemi a dimensione arborea.

Le norme per l'organizzazione selvicolturale per le diverse tipologie presenti, mirate al ripristino di stabili equilibri tra le strutture biologiche e i fattori che ne determinano la produzione, sono definite al Regolamento del Parco.

d) "PNDB – PES: aree di promozione economica e sociale.

le aree di promozione economica e sociale sono collocate nelle zone più intensamente antropizzate del Parco. Vi sono ammessi o potenziati i sistemi di fruizione turistica e culturale, mirando allo sviluppo di una economia basata sul rispetto del territorio e della sua natura, ovvero su criteri di sostenibilità, ovvero ancora di compatibilità delle attività economiche con le caratteristiche dei luoghi e con le finalità istituzionali del Parco.

art. 99 – PNDB – Vulnerabilità

1. La tavola di PRG riporta i limiti degli azionamenti relativi alla vulnerabilità.
2. La vulnerabilità rappresenta la sensibilità ecologica dei sistemi e delle loro componenti verso i fattori antropici di rischio, verificato che le azioni e gli interventi antropici sono elementi che originano rischio e sortiscono effetti sulla qualità dell'ambiente fisico-biologico e sulla struttura dei sistemi ecologici.
3. Fra i fattori che rappresentano "sorgenti di rischio" possono essere identificate le aree di fruizione turistico-ricreativa, le pratiche sportive (sci, deltaplano, mountain-bike), la viabilità e i sentieri impiegati per il turismo e l'escursionismo.
4. Ciascuno di questi fattori esercita un possibile effetto negativo, il cui valore tuttavia cambia con la frequenza con cui il fattore si rende attivo.
5. La zonizzazione relativa alla vulnerabilità non prevede una specifica disciplina d'uso, essendo le relative tutele già previste dalla disciplina degli azionamenti funzionali.
6. L'indicazione grafica opera pertanto quale ausilio alla fruizione del parco ed alle attività antropiche consentite al fine di rendere esplicite le fragilità del territorio e controllare che gli impatti cumulativi di attività pur ammesse non faccia insorgere potenziale situazioni di superamento di soglia.
7. All'interno dell'area del PNDB ricadente sul territorio comunale la classe presente è quella della "vulnerabilità bassa o ridotta", con una minima presenza della "vulnerabilità media" in corrispondenza della località Arca in val Paganin che prosegue poi oltre il confine comunale verso la valle del Mis.
8. Non sono presenti situazioni di "vulnerabilità elevata" o "vulnerabilità molto elevata".

art. 100 – PNDB – Disciplina puntuale degli edifici e dei nuclei abitati

1. Il presente articolo disciplina gli interventi edilizi ammissibili sugli edifici esistenti compresi entro il perimetro del PNDB, individuati e classificati in base al Grado di Intervento (G.d.I.) nelle tavole di progetto.
2. In particolare vengono definiti il G.d.I. III (Restauro e risanamento conservativo) ed il G.d.I. IV (Ristrutturazione edilizia) per le sole sottocategorie previste nella realtà comunale:
 - G.d.I. III.3 - Ripristino tipologico;
 - G.d.I. IV.2 - Sostituzione edilizia.
3. Le specifiche di ciascun Grado di Intervento sono descritte ai successivi punti del presente articolo.

1) G.d.I. III - Restauro e risanamento conservativo

Costituiscono "interventi di restauro e risanamento conservativo" quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli

elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio".

Sono sempre da intendersi come destinazioni d'uso compatibili quelle legate ad attività necessarie al funzionamento dell'area protetta quali: rifugio forestale per la sorveglianza; punto di appoggio logistico lungo i sentieri natura e gli itinerari tematici; punto di appoggio escursionistico; spazio espositivo; ecc.. Sono consentiti, cambi di destinazione per i vani ad annesso rustico (stalle, fienili) in spazi ricettivi e di ricovero comunque connessi all'uso agro-silvo-pastorale del territorio. Sono ammessi aumenti di volume interrato, purché non comportanti modifica al profilo originario del terreno e non abbiano accesso dall'esterno del fabbricato.

I tipi di intervento della categoria "restauro e risanamento conservativo" presenti nell'ambito comunale sono specificati all'interno della seguente sottocategoria:

G.d.I. III.3 - Ripristino tipologico

L'intervento di ripristino tipologico è previsto per edifici storici fortemente alterati, e/o già parzialmente demoliti, o in grave stato di fatiscenza, di cui sono note, (attraverso documentazione storica, catastale, fotografica, ecc.) le caratteristiche originarie. Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

- a) I ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali;
- b) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte;
- c) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio quali: partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura;
- d) qualora l'intervento di ripristino tipologico interessi edifici già parzialmente demoliti ed esistano situazioni di pericolo derivanti dallo stato di fatiscenza dell'immobile, e si renda pertanto necessaria la demolizione di parti più o meno estese dell'edificio, potrà essere inoltrata apposita istanza, corredata da relazione statica redatta da un tecnico competente. In tale caso potrà essere autorizzata la demolizione totale o parziale dell'edificio, prescrivendo se necessario speciali cautele o modalità esecutive e/o l'impiego degli stessi materiali preesistenti. In tale caso dovrà essere rilasciata concessione edilizia.

2) Grado di Intervento IV - Ristrutturazione edilizia

Costituiscono "interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".

I tipi di intervento della categoria "ristrutturazione edilizia" presenti nell'ambito comunale sono specificati all'interno della seguente sottocategoria:

G.d.I. IV.2 - Sostituzione edilizia

Nei casi in cui la trasformazione dell'immobile esistente é auspicabile, per ragioni statiche, igieniche o di decoro e qualità dell'immobile stesso, é ammessa la parziale o totale demolizione e ricostruzione e l'intervento con nuovi materiali, la variazione del distributivo, delle forature, dell'imposta e delle pendenze del tetto, secondo un progetto di trasformazione che abbia come obiettivo quello di armonizzare il nuovo organismo con il contesto.

È concesso, in questi casi, un "premio volumetrico" - aumento di volume non superiore al 10% dell'esistente.

Per edifici non puntualmente identificati il G.d.I. viene attribuito dall'Ente Parco in funzione della vigente normativa.

art. 101 – PNDB - Nuclei abitati ed elementi architettonici

1. Oltre alla disciplina delle modalità di intervento edilizio di cui al precedente art. 57.4 valgono, in merito a specifiche destinazioni d'uso ed elementi puntuali, le seguenti prescrizioni:

1) Valle Imperina:

Nel nucleo di Valle Imperina le destinazioni d'uso ammissibili sono:

- servizi connessi all'attività del Parco (uffici, punto informazioni, centro visita; sale espositive, ecc.);
- strutture per la produzione di energia idroelettrica;
- attività sociali, culturali e ricreative;
- attività turistico-ricettive;
- residenza connessa alle attività sopra elencate;
- recupero a fini didattici di destinazioni originarie.

Previo parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, potranno anche essere consentiti, in difformità a quanto previsto dalle presenti direttive, interventi di sostituzione edilizia per i volumi ritenuti incongrui.

Sono consentite tutte le operazioni relative alla manutenzione della strada, al ripristino della viabilità (storica) interna al centro minerario e degli spazi scoperti, nonché i movimenti di terra ad esse connesse; è inoltre ammessa, a soli fini didattici, la ricostruzione di manufatti legati alle attività in origine svolte, previo parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici circa la tipologia, le dimensioni e l'ubicazione.

2) Rifugio forestale delle Mandre:

La destinazione d'uso prevista è a rifugio forestale per la sorveglianza.

3) Norme generali per gli interventi in zone PNDB - PES:

per gli elementi puntuali significativi aventi rilevanza paesaggistica e storico-culturale (capitelli, cappelle, affreschi, immagini votive, fontane, abbeveratoi, lavatoi, portali, muretti di contenimento o di cinta in pietra, cippi confinari, lapidi storiche, stoll, selciati, ponti, manufatti e strade militari, calchere, ecc.), nonché per gli elementi costruttivi ed architettonici di pregio caratterizzanti il patrimonio edilizio (costanti tipologiche), e quindi meritevoli di tutela, anche quando inserite in contesti di pregio diverso, vale la prescrizione generale che devono essere sempre trattati con le cautele del restauro.

art. 102 – PNDB – Percorsi ed altri interventi puntuali

1. 1) Aree attrezzate

Le tavole di progetto indicano la localizzazione delle aree attrezzate di Rivamonte e Forcella Franche, su zone già destinate a spazio pubblico o su aree di viabilità. Si tratta di aree di minima estensione all'interno della quale siano poste in opera una serie di modeste strutture quali anche, tavoli, pannelli riportanti la cartografia del parco. L'area attrezzata minima può comprendere solo il pannello con la cartografia, che rappresenta lo strumento informativo fondamentale.

2. 2) Itinerari Tematici

Sono "itinerari tematici" percorsi su sentieri il più delle volte già tracciati (per lo più della rete CAI), lungo i quali è possibile prendere diretta visione di alcune delle principali peculiarità del parco. Lungo tali percorsi non va prevista alcuna attrezzatura, salvo che in prossimità di apposite strutture (spazi espositivi e altri appoggi logistici). Ogni itinerario tematico dovrà essere dotato di una guida sintetica; eventuali fermate dovranno essere contrassegnate sul terreno con modesti segni (paletto piantato con un numero), senza ricorrere all'uso di pannelli esplicativi.

Sono itinerari tematici previsti nella tavola di PRG:

- l'itinerario "I siti minerari": villaggio minerario di Valle Imperina - ingresso delle miniere.

3. 3) Itinerari a Cavallo

La tavola di progetto riporta l'indicazione dell'itinerario escursionistico a cavallo delle miniere di Vallalta verso le Miniere di Val Imperina. Il tracciato si sviluppa lungo il tracciato di sentieri esistenti e non costituisce variante al PRG, essendo soggetto alle norme del P.R.G. oltre ad eventuali specifiche norme di polizia locale.

4. 4) Emergenze puntuali lungo i sentieri natura e gli itinerari tematici

Si tratta di emergenze presenti lungo gli itinerari natura e i sentieri tematici importanti per arricchire i percorsi sotto il profilo didattico/educativo. Costituiscono realtà da tutelare, valorizzare, riqualificare.

Nell'ambito del Comune di Rivamonte Agordino sono individuate come emergenze:

- l'ingresso delle Miniere di Valle Imperina come emergenza legata all'archeologia industriale e punto di arrivo dell'itinerario dedicato al tema delle miniere;
- il sistema difensivo dei Castéi: complesso di notevole pregio che rappresenta un ambito da valorizzare quale testimonianza delle attività belliche svolte nel territorio nel corso della prima e della seconda guerra mondiale.

5. La valorizzazione di queste emergenze viene definita dal PNDB in funzione alle caratteristiche delle stesse, e quindi, p.es., sia attraverso interventi di restauro e recupero edilizio, che di riqualificazione delle aree prossime o di sistemazione complessivamente intesa.

art. 103 – PNDB - Disciplina delle attività sportive e ricreative

(Art.19 Piano Ambientale)

1. Sono ammesse le attività sportive tradizionali, quali l'escursionismo, l'alpinismo e lo scialpinismo, nei periodi e nei modi in cui non arrecano disturbo o danno alla vegetazione, alla fauna e al paesaggio, secondo quanto stabilito dal Regolamento al riguardo.
2. E' fatto comunque divieto di aprire nuove vie ferrate, salvo la realizzazione e la manutenzione di brevi tratti attrezzati, esclusivamente lungo la sentieristica C.A.I., nonché di praticare il torrentismo.
3. Sono altresì consentiti, nel rispetto delle modalità e dei tempi fissati dal Regolamento del Parco:
 - la pratica dello sci da fondo;
 - l'impiego della mountain-bike, oltre che sulla viabilità statale, provinciale e comunale, esclusivamente lungo le strade silvo pastorali, per quanto concerne le zone PNDB-AP e PNDB-PES, ed esclusivamente lungo i percorsi indicati nella cartografia di PRG, nelle zone PNDB-RG/B1;
 - l'escursionismo a cavallo nelle zone PNDB-AP e PNDB-PES, ed esclusivamente lungo i percorsi indicati nella cartografia di PRG, nelle zone PNDB-RG/B1;
 - l'attività speleologica, previa autorizzazione di volta in volta concessa dall'Ente, con le modalità e coi vincoli fissati dal Regolamento;
 - l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni sportive, gare ed altre attività ludico-ricreative collettive, previa autorizzazione dell'Ente, concessa nel caso siano ritenute compatibili con la tutela della vegetazione e della fauna del Parco. Tali attività possono essere ammesse solo nelle zone PNDB-AP e PNDB-PES.
4. Sono altresì consentite, con le modalità fissate dal Regolamento del Parco, le tradizionali feste e sagre popolari, il cui svolgimento avverrà entro aree appositamente attrezzate.
5. Non sono invece consentiti, fatti salvi i casi di accertata necessità e/o secondo i criteri espressi nel Regolamento del Parco, il campeggio libero e il bivacco.

art. 104 – PNDB – Norme generali

1. Allo scopo di assicurare la sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni e in generale la stabilità del territorio, ogni intervento di opere pubbliche e private, fatti salvi quelli sugli edifici esistenti, deve essere preceduto da puntuali verifiche geologiche e geotecniche a norma del D.M. 11 marzo 1988.
2. Gli interventi richiedenti metodologie proprie dell'ingegneria naturalistica vanno eseguiti con riferimento al Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica ed alla Circolare Regionale della Regione Veneto.
3. In caso di contrasto o per tematiche non previste nelle presenti N.d.A. sono da ritenersi sovraordinate le Norme del Piano Ambientale vigente del PNDB, ed in particolare gli art. 17 (Disciplina delle attività silvo-pastorali) e dell'art. 18 (Prescrizioni per le Infrastrutture).